Miscellanea. 9. 6. - 2
145

ESTRATTO
DEI REGISTRI
DEL
PARLAMENTO.

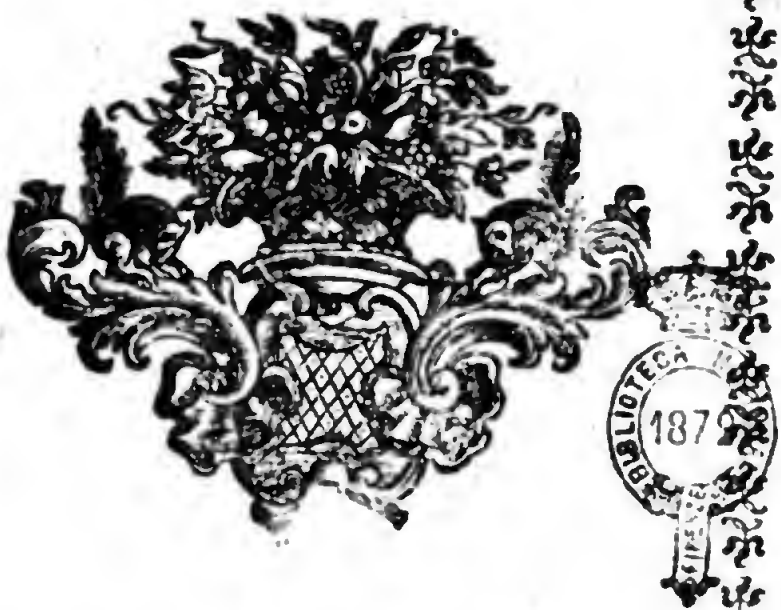

BIBLIOTECA 187

LUGANO, 1762.

Con Licenza de' Superiori.

Si vende in Venezia da Giuseppe Bettinelli
al Secolo delle Lettere.

Digitized by Google

Digitized by Google

IDEA GENERALE

Dei Vizj principali dell'Istituto dei Gesuiti, cavata dalle loro Costituzioni. ed altri Titoli della Società.

147

Discorso fatto al Parlamento di Parigi da M. I. A. D. C. Consigliere.

SOno più di due secoli, che alla prima comparsa dell' Istituto dei Gesuiti, i quali volevano introdursi nel Regno, i nostri Padri restarono spaventati. Fino dal 1552. le Genti del Re, essendo Relatore il Signor Sequier, s'opposero acciocchè le Lettere Patenti, che questi novellamente venuti avevano ottenute, fossero autorizate. (a) Il Parlamento, pressato dalla Corte, domandò nel 1554. il parere del Vescovo di Parigi, e della facoltà di Teologia. Il Vescovo rispose che trovava questo Istituto *irragionevole, nè dover esser tollerato, nè ricevuto nella Religione Cristiana*. Dopo una discussione di più mesi la Facoltà formò finalmente di unanime sentimento questa insigne conclusione, in cui asserisce, che la Società dei Gesuiti offende l'autorità e i diritti „ *che hanno i Principi* tanto tem„ porali che Ecclesiastici, che apporta la confu„ sione nell'una e nell'altra Polizia, che cagiona

(a) Vedasi la Storia gen. Tom. 1. Art. 2.

Digitized by Google

„ delle riſſe, delle conteſe, delle queſtioni, e dei „ ſciſmi ec., ch'è pericoloſa per quel che riguar- „ da la fede, capace d'inquietare la Chieſa, e „ più propria per diſtruggere, che per *edificare*. Finalmente ſtancare le Genti del Re per gli ordini, che i Geſuiti artifizioſamente ottennero alla Corte, quali in ſoli tre meſi aſceſero al numero di dieci, ſi determinarono di autorizare queſti PP. eſprimendo non pertanto nelle loro concluſioni, che „ *reſtaſſe fiſſato*, che ſe in avvenire ſi „ trovaſſero nocevoli o pregiudiciali a i diritti e „ privilegj Eccleſiaſtici, vi ſi doveſſe ricercare „ *provvedimento*. Ma il Parlamento ſi limitò a pronunciare, „ *ch' eglino*, ſelloro ſembraſſe ben fat- „ to „ cercaſſero provvedimento al Concilio Ge- „ nerale o alla proſſima Aſſemblea, che ſi fareb- „ be nella *Chieſa*. (*a*)

Pochi meſi dopo eglino ſi procacciarono il provvedimento appreſſo l'Aſſemblea di Poiſſy. Dopo aver conſentito ai peſi e condizioni che gli ſi imponevano, furono ricevuti *in forma di Società e di Collegio* ſolamente, e *non in qualità di Religione recentemente iſtituita*. Tra le condizioni ad eſſi impoſte, e che ſono eſpreſſe nell'atto dell' Aſſemblea, ſi dice ch' „ *eglino* rinunciarono pri- „ ma di tutto e per l'avvenire, a tutti li privi- „ legj contenuti nelle Bolle, che avevano prodot- „ te; altrimenti, ſoggiugne l'Atto, in mancanza „ di queſto, o che per l'avvenire ne otteneſſero „ dell'altre, le preſenti ſaranno nulle e di neſſun „ *Effetto*.

L'Atto dell'Aſſemblea rammemora il conſenſo dato dal Veſcovo di Parigi, che nell'Aſſemblea fu il

(a) Ibid. Art. 4.

Digitized by Google

il Relatore dell'affare. Egli non lo dà se non moltiplicando i pesi e le condizioni con l'idea di ristringere questi Padri più che fosse possibile; e una di queste condizioni è „ *che non potranno* fare „ nuove costituzioni, nè mutare, nè alterare „ quelle che già hanno fatte, e che ad essi saranno con„ segnate sottoscritte dai Secretarj dell'Assemblea „ affine che non sieno *variate* (*a*).

Muniti di questo Atto dell'Assemblea presentarono una supplica al Parlamento per ottenerne il registro; il che fu fatto li 13. Febbrajo 1561., „ *con i pesi* e condizioni „ contenute nella loro di„ chiarazione e lettere sopraddette, di *approva*„ *zione*.

II.

Questi Padri hanno poco fa presentato al Parlamento la Raccolta dei libri che formano il loro Istituto, e che ha per titolo: *Institutum Societatis Jesu, auctoritate Congregationis XVIII. meliorem in ordinem auctum, & revisum.* La decimottava Congregazione è stata tenuta nelli anni 1755., e 1756., e l'edizione della Raccolta è dell'anno 1757. fatta a Praga nel Collegio di questi Padri.

Questa edizione sì recente presentata al Parlamento dagli stessi Gesuiti dà occasione a diverse riflessioni.

1. In questa Raccolta di libri dell'Istituto non si vede la minima nota nè dell'atto dell'Assemblea di Poissy, nè dell'Arresto del Parlamento: e pure questi sono i titoli costitutivi del loro sta-

(a) Ibid. pag. 111.

to in Francia, e che devono conteſtare la maniera, nella quale eſſi devono eſſere tra di noi. Quelli ſi preſentano in oggi al Parlamento come in uno ſtato, che il Clero ed il Parlamento hanno ad eſſi eſpreſſamente vietato ſotto pena che il loro ricevimento *ſarebbe nullo e di neſſun effetto*; e in cui eglino ſteſſi nella loro ſupplica al Clero ed al Parlamento hanno ſolennemente promeſſo che non vi ſarebbero giammai.

2. Lungi dal rinunziare, come ſi aveva da loro richieſto ai privilegj contenuti nelle Bolle, che allora produſſero, in oggi producono di nuovo queſte ſteſſe Bolle, a cui aggiugnendone più di altre 80, che concedono ad eſſi una quantità di nuovi privilegj, ne formano il loro Codice, ed innalzano ſopra di queſto il loro Iſtituto.

3. Anzichè conformarſi a ciò che aveva ad eſſi preſcritto il conſentimento dato dal Veſcovo di Parigi, e rammentato nell'atto di Poiſſy, cioè che non poteſſero *cangiare o alterare le Coſtituzioni che ad eſſi ſarebbero conſegnate, e ſottoſcritte dai Secretarj dell' Aſſemblea affinchè non ſiano variate*; eſſi hanno poſto al principio di tutte le edizioni, che hanno fatte delle loro Coſtituzioni, l'eſtratto di una Bolla del 1582, con cui Gregorio XIII. *approva e conferma* le Coſtituzioni e Statuti, che ad eſſi piacerà di fare, come ſe la S. Sede le aveſſe viſte ed eſaminate. (*a*)

4. Lun-

(a) Conſtitutiones quoque & Statuta, qualiacumque ſint, ea omnia, ac ſi ad verbum præſentibus inſererentur, pro expreſſis habentes, auctoritate præſentium approbamus & confirmamus, ſupplentes omnes iuris & facti defectus, ſi qui intervenerunt in prædictis Conſtitutionibus & Statutis, &c.

Digitized by Google

4. Lungi dal niente moderare del ſuo Iſtituto la Società mette al principio del ſecondo Volume della nuova edizione, un libro reviſto dalle Congregazioni 17. e 18. nel 1751., e nel 1756., a cui ella dichiara (*a*) ſcomunicati *ipſo facto* e ſenza verun'altra dichiarazione, e „*inabili a* qualun„que uffizio o beneficio tanto ſecolare che rego„lare tutte le perſone di qualunque ſorte eſſe „ſieno, *tanto al di fuori*, che dentro della So„cietà, le quali ſotto qualunque ſi ſia preteſto, „ardiſſero di contraddire, o attaccare direttamente „o indirettamente il ſuo Iſtituto, o Coſtituzioni, „o decreti, o qualunque coſa, che eſſa tenga, „o che ſotto preteſto di un maggior bene, o di „zelo intraprendeſſero di farvi mutare o alterare „qualunque *coſa*. In conſeguenza ella *proibiſce* „rigoroſiſſimamente a tutte le perſone, ſia della „Società, *ſia fuori della Società*, di fare ſenza la „permiſſione del Generale verune note, gloſſe, „comentarj ſopra l'Iſtituto, di far naſcere circa „queſto veruno ſcrupolo, di leggere, o far legge„re, o dare ad altri, o vendere queſte gloſſe o „interpretazioni, ec. (*b*).

(a) Cenſuræ & Præcepta cap. 2. Tom. 2. p. 3.
(b) Cenſuræ & Præcepta hominibus Societatis impoſita cap. 2. quæ pertinent ad Inſtituti noſtri conſervationem.

CENSURÆ.

1. Quicumque, ſive extra, ſive intra Societatem, Inſtitutum ipſius ſeu Conſtitutiones, vel Conſtitutionem Gregorii XIII. quæ incipit *Aſcendente*, vel aliquid ex his quovis quæſito colore, directe vel indirecte impugnare vel eis contradicere auſus fuerit, inci-

Secondo queſte pretenſioni i Magiſtrati o lo ſteſſo Re i quali voleſſero eſaminare queſte Coſtitu-

incidet in pœnam Excommunicationis latæ ſententiæ & inhabilitatis ad officia & beneficia ſæcularia ac quorumvis ordinum regularia, eo ipſo abſque alia declaratione incurrendam, Sedi Apoſtolicæ reſervatam. Greg. XIII. Conſt. *Aſcendente*.

2. Item qui Societatis Inſtitutum, Conſtitutiones, aut Decreta, vel ex eis quidquam vel aliud quid prædicta concernens, majoris boni aut zeli, aut quovis alio quæſito colore aut prætextu, directe, vel indirecte impugnaverit, vel curaverit, ut annotatur, alteratur, aut forma alia, ſeu ratio circa ea inducatur, vel contra aut præter ea, ſeu quævis alia Inſtituti ſubſtantialia agat, vel quidpiam ulli alii præterquam ſeu Romano Pontifici (idque immediate, vel per Legatum, aut Nuncium Apoſtolicum) ſeu Congregationi, aut Præpoſito Generali, addendum, minuendum, aut annotandum, ſive alterandum proponere quoquo modo auſus fuerit. Conſt. Greg. XIII.

PRÆCEPTA

Diſtrictius inhibetur, ne quis, ſive extra, ſive intra Societatem, niſi de Præpoſiti Generalis, aut inferiorum Præpoſitorum licentia, notationes, declarationes, gloſſas, vel ſcholia ulla ſuper Inſtituti Conſtitutionibus, Privilegiis aut aliis contentis ea Conſtitutione Gregorii XIII. ſupradicta, facere, vel ea (niſi quantum verba ſonant) interpretari, aut de eis diſceptare, ſeu ſcrupulum cuiquam injicere, vel in controverſiam aut dubium revocare audeat quoquomodo: nec gloſſas aut interpretationes ſive impreſſas ſive ſcriptas, ad id pertinentes legere, docere, aliiſve tradere, vendere, vel apud ſe retinere præſumat. Greg. XIII. in ead. Conſtit. *Aſcendente*.

Digitized by Google

ſtituzioni, e che forſe potrebbero mutarvi qualche coſa, ſarebbero non ſolo ſcomunicati, ma ancora privati, i Magiſtrati delle loro Cariche, ed il Re della ſua Corona.

Queſte inaudite e ſtravaganti precauzioni uſate dalla Società per aſſicurare il ſuo Iſtituto da qualunque alterazione, mutazione, ed eziandio eſame per parte dei Sovrani, mentre che nello ſteſſo tempo ella pretende aver diritto di mutare le ſue Coſtituzioni, di fare, ſecondo le ſarà più conveniente, tali o tali Statuti, ſenza aver ad eſſere oſſervata, diretta, nè regolata da chi ſi ſia, danno apertamente a vedere che queſto Iſtituto contiene delle coſe di molto pregiudizio al pubblico bene. Sentiamo quello che l' Univerſità di Parigi diceva nella ſua Supplica preſentata al Re nell' anno 1724. (*a*) „ *Quante coſe*, Sire, (parla al Re) „ vi ſono in tutti queſti privilegj, e in queſte „ Coſtituzioni, (dei Geſuiti), che ſono contra„ rie alla voſtra autorità reale, alla giuſtizia or„ dinaria di V. Maeſtà, alla dignità e alle fa„ coltà dei Signori Cardinali, Arciveſcovi, e „ Veſcovi, ai diritti degli Ordini Religioſi, ... „ al bene delle Città che li ricevono.... Queſti ar„ ticoli ſono tanti capi di accuſa, che i predeceſ„ ſori dei ſupplicanti provarono nella Memoria „ da loro pubblicata nel 1624. (*b*), e che eſſi „ preſentarono al Conſiglio di Luigi il Giuſto: „ Memoria che fece privare del Titolo di Uni„ verſità il loro Collegio di *Tournon*. (*c*)

Scorriamo ſommariamente alcuni di queſti capi di

(a) Pag. 19.

(b) Memoria per le Univerſità di Francia unite in cauſa pendente al Conſiglio.

(c) Vedaſi queſta faccenda più a lungo nella Storia Tom. 2. Art. 12.

di accusa incominciata dalle Università del Regno nel 1624., rinnovata da quella di Parigi nel 1724., e nell' uno e nell' altro tempo presentata ai Re Luigi XIII., e Luigi XV.

III.

L' Istituto della Società attenta contro la Persona dei Re.

FIn dalla nascita dei Gesuiti in Francia furono essi accusati e convinti d' insegnare, che si può uccidere i Re, e di porre in pratica questa detestabile dottrina. Questo, diceva al Parlamento il celebre Abbate Pucelle riferendo l'affare del P. Juvancy, *è il peccato originale della Compagnia.* (*a*)

Le Genti del Re del Parlamento di Bretagna nel loro Requisitorio del 1717. facevano osservare, che questa dottrina „ *è stata sostenuta dai* „ *PP. Gesuiti in tutti li tempi, e che nessuna* „ *cosa è capace di fare ad essi mutar sentimen-* „ *to.* (*b*)

Fin dal tempo della Lega il Collegio dei Gesuiti di Parigi „ *serviva ai conciliaboli secreti, e al-* „ *le congiure orribili dei nemici dello State, e la* „ *loro abitazione era un covile di Tigri e di Ti-* „ *ranni* (*c*).

Allorchè dopo l' orribile attentato di Chatel, i Gesuiti furono scacciati, il Parlamento fece innalzare una Piramide con delle iscrizioni, le quali facevano manifesti e il loro delitto, e la loro pu-

ni-

(a) Vedasi la Storia generale Art. 29. n. 6.
(b) Ibidem n. 5.
(c) Seconda Apologia dell' Università nel 1644. P. 1. cap. 15.

Digitized by Google

nizione. Si diceva in esse che „ *questa pernicioſiſſi-*
„ *ma* Setta, la quale col manto della pietà co-
„ prendo i più deteſtabili misfatti, insegnava pub-
„ blicamente ad ammazare i Re; queſta nuova
„ razza di persone maligne e ſuperſtizioſe, che
„ inquietavano lo Stato; queſta Scuola d'empietà
„ fu finalmente bandita dal *Regno*. (*a*).

Enrico IV. essendo stato assassinato nel 1610. da Ravaillac, i Gesuiti caddero in gran sospetto di aver avuto parte in questo orribile delitto. Questi per dissipare quella tempesta, che gli minacciava, indussero il loro Generale Acquaviva a fare un decreto (*b*) con cui proibiva ai *Nostri* di affermare, esser permesso a qualunque persona, *cuicumque personæ*, di ammazzare i Re. Questa parola *cuicumque* lascia la libertà di sostenere, esservi alcune persone a cui questo sia permesso. Così il Suarez, il quale dalla Società è chiamato la sua fenice, fece un grand' uso di questa distinzione nel libro che fece stampare; ed indi a non molti anni ristampare col suo nome, e coll'approvazione dei Superiori. Non permette già a ciascun particolare di uccidere i Re: ma per farlo, bisognava essere autorizzato dal giudizio di Roma, eccettuati alcuni casi in cui non era necessario aspettare questo giudizio. Imperciocchè, per esempio „ *se un* Principe usa violenza per togliere „ la
„ vita ad uno dei suoi sudditi, questo suddito
„ potrebbe difendersi, quand'anche la morte del
„ Principe ne *seguisse*. (*c*)

M. Ser-

(a) Ved. la Storia generale T. 1. ar. 10.

(b) Ved. questo Decreto alla fine del 2. Tom. della Storia gen. nell'errata. Non si parla nell'Arresto del 1614. 26. Giugno.

(c) Vedasi il testo di questo Gesuita nel Requisitorio di M. Servin dei 26. Giugno 1614.

M. Servin denunziando questa dottrina al Parlamento ha l'attenzione di far riflettere, che Suarez asficurava essere ella da tutta la Società abbracciata. *Nos omnes qui in hac causa unum sumus*, diceva questo Gesuita riguardato dai suoi Confratelli come il più gran Teologo della Società, ed essendo appresso di essa quello che S. Tommaso è riguardo ai Domenicani, e riguardo ancora tutta la Chiesa.

L'Arresto che condanna il libro di questo Gesuita al fuoco, poteva avere delle conseguenze per la Società. Affine però di prevenirle il Generale Acquaviva fece due Decreti di cui parleremo tra breve.

Trenta anni dopo il Gesuita Hereau avendo insegnato nelle lezioni che dettava nel Collegio di Clermont, *ad ammazare* i suoi nemici *clandestinamente e di nascosto*, si era spiegato in una maniera intralciata circa la vita dei Re: e, come appunto il Suarez, ed il Generale Acquaviva, egli pure non permetteva *a qualunque* di uccider quello che ha *la legittima autorità*.

La Universita presentò molte supplica al Parlamento contro la dottrina dell' Hereau. In quella dei 5. Marzo 1644. sviluppando ciò che v' era di pernicioso in questa dottrina, fa vedere che l' Hereau „ *foggetta*, almen tacitamente, *le teste dei* „ *Re e Principi Sovrani ad alcune podestà, a* „ *cui egli pretende esser commessa la cura del ben* „ *pubblico, ed avere pubblica autorità*; e che secondo quello hanno insegnato i Gesuiti, per giudicare se l'autorità di quello che regna è legittima, „ *è non meno* il proprio uffizio e dovere dei „ Gesuiti di darne il consiglio, che quello dei „ Medici di usare diligenza in tempo di peste, che

non

„ non ſi manchi di rimedj neceſſarj, di buona Triaca, ec. (*a*)

Finalmente la Società in corpo ha ſtimato bene ſpiegarſi ſovra queſto punto, rinnovando i due decreti dell' Acquaviva. Nel Trattato che ha per titolo, *Cenſuræ & præcepta*, reviſto ed approvato dalle Congregazioni del 1751. e 1756., e ch' è poſto al principio del Secondo Volume dell' edizione del 1757., proibiſce (*b*) a tutti i *noſtri*, ſot-

(a) Vedaſi il negozio del Geſuita Hereau nella Storia gen. T. 2. ar. 26.

(b) Cenſuræ & Præcepta hominibus Societatis impoſita ... a Congreg. 17. 18. recognita, cap. 2. de Tyrannicidio p. 5. ed. 1757.

I.

Præcipitur in virtute ſanctæ obedientiæ ſub pœna excommunicationis & inhabilitatis ad quævis officia, ſuſpenſionis a divinis & aliis Præpoſiti Gen. arbitrio reſervatis, ne quis noſtræ Societatis, publice vel privatim prælegendo, ſeu conſulendo, multo etiam minus libros conſcribendo, affirmare præſumat, *licitum eſſe cuique perſonæ*, quocumque prætextu Tyrannidis, Reges aut Principes occidere, ſeu mortem ei machinari .... P. Claudius Epiſt. ann. 1614. 1. Aug.

Ibidem. *Præceptum Provincialibus* §. 2.

In virtute ſanctæ obedientiæ commendat. Provincialibus, ne in ſua Provincia quidquam, quacumque occaſione aut lingua evulgari patiantur a Noſtris, in quo de Poteſtate ſummi Pontificis ſupra Reges & Principes, aut Tyrannicidio agatur, niſi prius recognitum Romæ & probatum ſit. Ex Epiſt. P. Claudii anno 1614. 2. Aug.

Digitized by Google

ſotto le pene di ſcomunica etc. inſegnare in qualunque maniera ſi ſia, *eſſere permeſſo ad ogni ſorta di perſone uccidere i Re o i Principi, ſotto preteſto di tirannia, o machinare alla loro morte: Licitum eſſe cuique perſonæ*. Proibiſce in oltre a i Provinciali di permettere a qualunque dei *Noſtri* pubblicare verun Trattato, in cui ſi trovi la queſtione *della Poteſtà dei Sommi Pontefici ſopra i Re e ſopra i Prencipi, e del Tirannicidio, ſe prima non ſia riveduto ed approvato in Roma*.

Così dopo i rimproveri fatti al Decreto dell' Acquaviva dell' anno 1610., a Suarez dalle Genti del Re, a Hereau dall' Univerſità, di eſſerſi ſpiegati ſopra il tirannicidio di tal maniera, che permettono ad alcune perſone di uccidere i Re; l' anno ſteſſo dell' eſecrabile attentato di Verſaglies, e nel tempo di quello di Lisbona; l' anno in cui i Geſuiti hanno fatto fare una nuova edizione dell' orribile Buſembaum, e l'hanno inſegnato nei Seminarj, la Società nei Libri del ſuo Iſtituto che ha preſentato al Parlamento, riduce tutta la ſua dottrina a quello, che altre volte gli era fatto un delitto, e vuole che i Trattati che verranno compoſti ſopra il Tirannicidio, e la Poteſtà dei Papi ſopra i Re ed i Prencipi, ſieno, prima di eſſere ſtampati, riveduti ed approvati in Roma. Non è neceſſario di innalzare queſti eccelſi; baſta oſſervare che nel 1626. i Geſuiti citati al Parlamento furono convinti, che la perverſa dottrina del Santarel ſopra queſte materie era approvata dal Generale in Roma, e che il Generale, che era in Roma, non poteva fare altrimenti.

L' interrogatorio e la riſpoſta dei Geſuiti ſono conſervati nei Regiſtri del Parlamento.

Digitized by Google

IV.

L' Iſtituto della Società attenta contro l' Autorità dei Re.

UN Re non riconoſce nei ſuoi Stati nè Superiore, nè uguale. Tutti gli uomini che in eſſi ſi contengono ſono ſuoi ſudditi, da lui dipendenti, obbligati alle di lui leggi, tenuti ad obbedirgli, a contribuire ai peſi dello Stato, e a ſovvenirlo nei di lui biſogni. Secondo queſte idee giudichiamo dell' Iſtituto della Società.

1. „ Una delle maſſime fondamentali dell' Iſti-
„ tuto è che la Società, le ſue Caſe, le perſone
„ che la compongono, i ſuoi beni, ſieno indipen-
„ denti non ſolo da qualunque ſuperiorità, corre-
„ zione, e giuriſdizione degli ordinarj; ma altresì
„ da quella di qualunque altra perſona, quantun-
„ que ſi tratti di *delitti*, di *contratti*, o di *beni*, in
„ qualunque luogo ſieno ſtati commeſſi li delitti,
„ ſieno ſtati fatti li contratti, e ſi trovino i be-
„ ni (*a*) " Non ſi trova una Monarchia ſimile a queſta; poichè qualunque uomo commetta un delitto in uno ſtato ſtraniero, è reſponſabile del-

(a) Societas & univerſi illius loci & perſonæ, illorumque bona quæcumque, ab omni ſuperioritate, juriſdictione & correctione Ordinariorum, ſunt exempta & libera . . . ita quod præfati Prælati aut quævis alia perſona nequeat, etiam ratione *delicti*, ſeu *contractus*, vel *rei* de qua agitur, ubicunque committatur *delictum*, *ineatur contractus*, aut *res ipſa* conſiſtat, *juriſdictionem quomodolibet exercere*. Compendium verbo *Exemptio*.

della ſua condotta ai Magiſtrati di quello Stato ov'è commeſſo il delitto: ma un Geſuita in qualunque luogo della Terra ſi trovi non è reſponſabile che al ſuo Generale.

Un' altra maſſima della Società è che il Generale ha diritto „ di avvocare a ſe tutti gli affari, „ che riguardano i beni della Società, o i contratti, ch' egli ha approvati; di citarvi le parti liti- „ ganti; di giudicarle egli ſteſſo ſenza formalità „ giudiciarie; nè eſſere permeſſo a veruna Poten- „ za di opporſi. (a) „

Una terza maſſima è che „ i beni della Società „ non debbano verun ſuſſidio ai Re, Imperado- „ ri, ed altri Sovrani, nè pure per diffeſa della Pa- „ tria: e che i Principi ſecolari non poſſino eſi- „ gere dai Geſuiti veruna impoſizione, nè a ciò „ coſtrignerli. (b)

Ma conviene ſentire in qual guiſa parli il Com-

pen-

(a) Generali . . . . bona . . . . vendere . . . . liti deſuper habitæ ac actioni etiam in non poſſeſſorem cedere & reum citare . . . . ſimpliciter & abſque figura judicii cognoſcere, judicare, definire & penitus terminare libere & licite valeat, concedimus . . . necnon quidquid ſuper his *a quoquam quàvis auctoritate*, ſcienter vel ignoranter contigerit attentari irritum & inane decernimus. Bolla di Greg. XIII. del 1582.

(b) Concedentes ipſis, ut .. ad præſtationem ... exactionum, collectarum, ſive ſubſidiorum .... quorumcumque minime teneantur ... ullo unquam tempore compelli poſſint. ... Bolla del 1549. etiam *pro defenſione Patriæ*, & alias quomodolibet ad inſtantiam Imperatorum, Regum, Ducum ... impoſitis perpetuo liberamus. Bolla del 1561. Lett. Adoſt. p. 45. 91.

Digitized by Google

pendio. „ E già deciſo, che neſſun Re, Principe, „ Duca, Marcheſe, Barone, Genti di guerra, „ Nobili, Laici, Comunità, Univerſità, Magi- „ ſtrati, Rettori, Uffiziali di Città, Terre, Ca- „ ſtelli, e di qualunque Dioceſi abbiano ardire „ o preſumano d'imporre tanto ſovra i noſtri be- „ ni, come alle noſtre perſone gabelle, taglie, „ doni, collette, quando anche ſi trattaſſe di riedi- „ ficare i Ponti, di riſtorare le ſtrade, o altri ſi- „ mili aggravj, ſotto pena di ſcomunica, e di „ maledizione eterna da incorrerſi *ipſo facto*, ſe „ non ceſſino dalle loro intrapreſe, ſubito che da „ noi gli ſaranno fatti conoſcere i noſtri privi- „ legi (*a*) "

Il Generale e il Provinciale hanno eziandio il diritto di ſtabilire dei Geſuiti per Uffiziali pubblici, come per Notaj, acciò poſſino legalmente intimare a tutti quelli che hanno dominio e ſignoria, di riſpettare i privilegj della Società, e dichiarare contumaci li refrattarj: e queſti atti dei Notaj Geſuiti devono avere una piena fede eziandio in giudicio. (*b*).

(a) Definitum eſt, ne quis Rex, Princeps, Duces ... noſtris ſeu rebus, ſeu perſonis audeant vel præſumant gabellas, talias, dona, collectas, etiam pro partium refectionibus, aut viarum reparationibus .... inferre, indicere, vel imponere, aut .... exigere ſub excommunicationis & maledictionis æternæ pœnis; quas niſi præſentium habita notia prorſus deſiterint, ipſo facto incuerrant. Compend. verbo Exemptio §. 8.

(b) Generalis ac Provincialis .... poſſunt creare & deputare in Notarios plures Religioſos Societatis, qui intimare poſſint ... omnia & ſingula privilegia ... quibuſcumque perſonis ſæcularibus aut ec-

La quarta maſſima è che i Geſuiti in qualità di Chierici ceſſano ancora di eſſere ſoggetti a qualunque Sovrano; e che per ciò poſſono uccidere i Re, ed il loro proprio Re, ſenza che ſieno rei di leſa Maeſtà (*a*).

Ma per meglio ancora aſſicurarſi queſta indipendenza da qualunque autorità, non ſolo il Generale, ma tutta la Religione, e ciaſcuno dei loro Socj, purchè ſia tonſurato, ha diritto in ogni ſorta di affari, civili, criminali, e miſti, quando altresì eglino foſſero gli Attori, o qualch' altra delle loro caſe ne aveſſe intereſſe, di ſcieglierſi per giudice quella perſona che a loro ſia più a grado, ſotto nome di *Conſervatore nei Privilegj della Società*: e quando queſta perſona ſia coſtituita in dignità, o ſia qualche Canonico di una Cattedrale, queſto baſta (*b*).

Queſto giudice (perché appariſce che ſi poſſa limitare all' elezione di un ſolo) di tal maniera ſcielto, è talmente arbitro di tutti gli affari dei Geſuiti, che egli ſolo può eſaminarli e conoſcerli ſen-

---

eccleſiaſticis ... de his publica ... inſtrumenta conficere; quibus eadem adhibeatur fides in judicio & extra, ac ſi per alios authenticos Notarios ſuiſſent authenticata; ac eos intimatos... eis arctari debere. Compend. verbo *Notarius*.

(a) Clericatus eximit a ſubjectione civili ... etiam non conſentiente vel repugnante ſuperiore civili ... Sequitur ut Princeps ſubdito ſuo privetur. Bellarm. Tom. 2. Controv. l. 1. c. 30. Clerici rebellio in Regem non eſt crimen læſæ Majeſtatis, quia non eſt ſubditus Regis. Emmanuele Sà Geſuita Portogheſe, Aforiſmo verbo *Clerici*.

(b) Societati, ſinguliſque illius perſonis, ac eorum

ſenza veruna formalità di giudizio, e ſenza riguardo a qualunque appellazione. Qualunque altra ſentenza di qualſivoglia altro giudice è nulla. I Magiſtrati riſpetto a ciò non hanno altro diritto che di eſeguire umilmente i di lui giudizj, preſtandovi quando vi ſia duopo il ſoccorſo del braccio ſecolare per la loro eſecuzione: e ſe ciò ricuſaſſero di fare, il Conſervatore può punirli con delle cenſure, o pure con delle multe pecuniarie. (a) I Conſervatori eletti dai Geſuiti furono quelli che con tanta violenza hanno perſeguitato nel ſecolo ſcorſo Monſignor Palafox, il Veſcovo del Paraguai, l'Arciveſcovo di Monilles nell Indie Occidentali, perchè ſi opponevano al commercio dei Geſuiti, e volevano aſſoggettarli ai decreti del Concilio di Trento.

Una delle funzioni principali di queſti Conſervatori è di raffrenare qualunque autorità ſecolare o Eccleſiaſtica, eziandio i Re ed i Papi, che ſotto qualunque preteſto moleſtaſſero la Società, e la inquietaſſero nelle ſue poſſeſſioni, nei ſuoi

rum familiaribus ... ut in quibuſcumque cauſis tam civilibus quam criminalibus, ac mixtis, & etiam in eis ... omnes & ſingulos Archiepiſcopos ... ac Cathedralium Canonicos ... in ſuos poſſint aſſumere conſervatores, & judices ordinarios.

(a) De quibuslibet moleſtiis, injuriis, damnis ... ſummarie, ſimpliciter & de plano, ſine ſtrepitu & figura judicij (cognoſcent) ... appellatione poſtpoſita .. quoties opus (erit) auxilium brachii ſæcularis (invocare) ... judicibus monitiones ... per edicta publica publicis locis affigenda ... ſub pœnis etiam pecuniariis. Bolla 1573. Lett. Apoſt. p. 125.

Digitized by Google

privilegi, o nella ſua riputazione direttamente o indirettamente, ancora tacitamente o in ſecreto. Chiunque oltraggierà la Società, occuperà i ſuoi beni, le ſarà *contraddittore o ribelle*, *ſebbene foſſe una perſona qualifirata*, come per eſempio il Re di Portogallo, deve eſſere ſcomunicato dal Conſervatore, o almeno punito per tutte le vie di diritto, *o di fatto che conveniranno alle circoſtanze* (*a*) Ottimamente ſi capiſce coſa voglian dire queſte vie di fatto, ſenza che vi ſia duopo di ſpiegarle: e l'affare del Portogallo ce ne dà per ſua parte l'intelligenza.

Si deve ancora oſſervare, che ſe li Geſuiti non ſono contenti del zelo del loro Conſervatore, poſſono liberamente togliere dalle di lui mani il proſeguimento di quel negozio, ch'egli ha cominciato, e farlo terminare da un altro più zelante per i loro intereſſi. (*b*)

E' ve-

(a) Ipſis ſic electis... aut uni eorum ... non permittere Societatem .. *a quibuſcumque perſonis tam ſæcularibus quam Eccleſiaſticis*, *ac quacumque auctoritate & ſuperioritate fungentibus*, quoquomodo indebite moleſtari ... detentores .. injuriatores ... necnon contradictores quoslibet & rebelles, *etiamſi alias* ... *qualificati exiſterent* ... per ſententias, cenſuras .... *aliaque opportuna* juris & *facti remedia* compeſcendo. Id. Non permittentes eos ... per quoſcumque ... quacumque etiam *Pontificali*, *Regia*, vel alia auctoritate fungantur ... publice vel occulte, directe vel indirecte, tacite vel expreſſe; quovis quæſito colore ... moleſtari vel inquietari. Id. p. 365.

(b) Quilibet Conſervatorum... valeret proſequi articulum, etiam per alium inchoatum, quamvis die inchoans nullo foret impedimento præditus. Id.

Digitized by Google

E' vero che nel Compendio della nuova edizione del 1757., si dà un avvertimento, ch'egli è stato mutato ed è differente dall'antico Compendio. Sovra questo articolo, per esempio, la Società sembrarebbe voler cedere ad alcuni dei suoi privilegj riguardo ai Giudici Conservatori, ristrignendosi a farne la scielta nella Diocesi, (*a*) ed a farne uso allorchè i Gesuiti sono Difensori, e non allora quando sono i Postulatori (*b*). Ma subito dopo la Società si studia di riassumere quello che sembrava aver voluto cedere. „ Noi pos„ siamo, dic'ella, quantunque Postulatori tradurre „ innanzi li Giudici Conservatori qualunque sorta „ di persone, tanto ecclesiastiche, che laiche, „ quando si tratti di manifeste ingiurie e violenze „ contro i beni, i privilegi, e le persone della „ Società ". Ed acciocchè questi attentati contro la Società sieno manifesti „ basta che sieno notorj „ per evidenza di fatto, sicchè per essere provati „ non vi sia duopo di una informazione giudicia„ ria ". Ora, diranno i Gesuiti, si è mai data una ingiuria più manifesta contra la Società che quella di attaccare i suoi beni, come ha fatto l' Arresto dei 8. Maggio passato, o pure i suoi privilegj, come sembra voler fare il Re ed il Parlamento con l'esame del suo Instituto? La conseguenza è chiara.

II. Un Re sarà mai pienamente Re se nei suoi Stati vi si trova una moltitudine di membri, che

(a) Compend. Edit. 1757. alla parola *Conservator* §. 1.

(b) Dummodo tamen agatur contra nos, tamquam reos, non autem quando sumus actores. ibid. §. 11.

Digitized by Google

in neſſuna maniera da lui dipendano, nè riguardo ai loro beni, nè riguardo alla loro perſona? Sarà mai egli indipendente ſe queſti eſenti dalla ſua giuriſdizione ſi credano avere il diritto di tirare lui ed i Magiſtrati che eſercitano la giuſtizia ſotto il ſuo nome, innanzi a quei Giudici che queſti eſenti a loro piacere ſi ſaranno eletti?

Ora i Geſuiti ſi pretèndono intieramente indipendenti dall' autorità ſecolare: non dipendono che da un Monarca ſtraniero, il quale, più potente degli altri Sovrani, ha una giuriſdizione aſſai più eſteſa della loro. Gregorio XIV., quel Papa così affezionato alla Compagnia, ha aſſerito in una ſua Bolla, che Ignazio fondatore dell' Inſtituto ha voluto, che il governo foſſe monarchico in tutte le ſue parti, e che tutto dipendeſſe dalla deciſione e volontà del Generale (*a*): loda egli e conferma queſta forma di governo nella Società, proibendo eziandio ai Sovrani, *vel mundana quavis auctoritate præfulgeant d' impugnarlo, mutarlo, alterarlo ſotto preteſto di zelo, o di un maggiore vantaggio.*

In fatti con una Bolla di Paolo III. del 1549. aveva Ignazio ottenuto, che il Generale poteſſe (*b*) „ *eſercitare* una piena giuriſdizione ſopra tutti

(a) Univerſam gubernandi rationem .... Ignatius fundator .... *Monarchicam* tamen & in definitionibus *unius* Superioris *arbitrio* contentam eſſe decrevit.

(b) Plenam in univerſos ejuſdem Societatis ſocios & perſonas ſub ejus obedientia degentes, ubilibet commorantes, etiam exemptos, etiam quaſcumque facultates habentes, ſuam juriſdictionem habeat.

Digitized by Google

„ ti quelli che vivono ſotto la ſua obbedienza, „ *in qualunque luogo ſi ritrovino, non meno ſovra* „ *quelli che ſono eſenti che ſovra quelli che* „ *hanno delle facoltà privilegiate* “. Queſte ultime parole dimoſtrano che fino dal 1549. vi erano dei *Geſuiti eſenti*, e dei Geſuiti che avevano delle *facoltà privilegiate*; il che non può convenire ſe non a quei Geſuiti che ſono fuori della Società. * In queſta guiſa i Principi ſi

Il Compendio, ancora il nuovo del 1757., non manca, alla parola *Generalis*, di far uſo di queſto Privilegio.

* Le Congregazioni che i Geſuiti radunano appreſſo loro, preſentano una claſſe di queſti Geſuiti di fuori. Si vede per gli editti che il Veſcovo di Poitiers fece nel 1620. riguardo a queſte Congregazioni tenute dai Geſuiti della ſua Città a porte chiuſe, e dalle ſcritture ſu queſt'affare, 1. che vi ſi faceva una ſorte di noviziato o prova; e che di poi vi ſi facevano dei voti; il che coſtituiva l'ingreſſo nella Congregazione. Il Veſcovo col ſuo Editto dei 29. Maggio 1620., non permettendo finalmente che maliſſimo volentieri di tenere queſte Congregazioni, ſi riſerva, quando gli ſembrerà conveniente, di ricevere queſti voti nelle ſue mani. Ecco le ſue parole: „ Con patto ... e ancora, ſe giudichiamo „ conveniente, *di ricevetne il voto*, o proteſta, *che* „ *ſono ſoliti fare nel loro ingreſſo in quella* tra le noſtre mani “ 2. Che vi arrolavano non meno i Preti che i Laici. 3. Che ſi trattava degli affari di Stato, e di congiunzioni pregiudiziali al ſervizio del Re. 4. Che in certe criſi, i Geſuiti *per tirare alla loro Congregazione facevano fare profeſſione ad alcuni i quali non avevano ancora compito il tempo della prova-zione, che in loro favore ſi fa fare.*

Appartiene ai Magiſtrati di peſare tutta la conſe-

trovano in un colpo ſpogliati di qualunque autorità, non ſolo ſovra quelle migliaja di Geſuiti che ſono nei loro Regni, ma altresì ſovra una moltitudine di perſone, quali credevano eſſere a loro ſoggette, ma che in realtà ſi ſono aſſoggettate ad un'altra Potenza; ſotto l'obbedienza della quale con voti occulti ſi ſon poſti.

Dopo la evidenza, in cui recentemente nell'affare del P. de la Valette è ſtata poſta ſotto gli occhi della giuſtizia tutta la *eſtenſione del potere* del Generale ſecondo i libri dell'Inſtituto; il *diſpotiſmo*, ch'egli può eſercitare ſovra queſto numero infinito di perſone ſoggette alle ſue Leggi, ſarebbe ſuperfluo unire qui li teſti che confermano l'imperio ſovrano, ch'egli gode ſovra i beni e le perſone della Società.

La prima parte della Conſultazione dei ſedici celebri Giuriſconſulti non ci laſcia che deſiderare ſovra di ciò. In queſti termini ſi fà in eſſa la ricapitolazione dei teſti riferitivi.

„ Il governo del Generale è ſovrano ed aſſoluto. Egli amette nella Società, ed egli ſcaccia dal„ la ſteſſa: dà i poſti, e li toglie. A quelli che „ egli mette in qualche poſto, conferiſce quelle „ facoltà che giudica convenienti: le riſtrigne, „ le eſtende, ſe gli piace, quando gli piace, e „ come gli piace. Se quelli, ai quali le ha con„ ferite, ne fanno uſo, egli è padrone di appro„ varne l'uſo da loro fatto, o condannarlo. Egli „ è quello che fa i contratti, e neſſun altro può „ far-

---

ſeguenza di queſto voto, e di non obbliare che tutte queſte Congregazioni ſeguono le ſteſſe regole, cioè quelle delle Congregazioni ſtabilite a Roma, di cui le altre non ſono che membri.

Digitized by Google

„ farne, almeno quando non ne abbia il di lui
„ permeſſo. Vende, acquiſta, dà in pegno: egli
„ può tutto, e ſolo. Qualunque trattato fatto da
„ un altro, eziandio con ſua facoltà, non ha ve-
„ run effetto, fino a tanto che non venga da lui
„ ratificato: egli può annullarlo, ſe non gli pia-
„ ce. Egli ha l'amminiſtrazione di tutti li beni
„ mobili e ſtabili della Società: può diſporre di
„ quelli che ſono ſtati donati alla ſteſſa ſenza par-
„ ticolare deſtinazione; e con più forte ragione,
„ di quelli che provengono da ſuoi riſparmj, e
„ dalla ſua induſtria: può farne quel uſo che gli
„ ſembra più a propoſito; applicargli a un uſo o
„ ad un altro; appropriargli a queſta o quella Ca-
„ ſa; toglierli a quelle, alle quali li avea do-
„ nati, e trasferirli ad altre. C'è di più: le fa-
„ coltà del Generale ſi eſtendono fino a mutare
„ le condizioni dei Legati fatti a i Collegj, ed
„ alle Caſe ſenza curarſi della volontà dei Fon-
„ datori. Tutto queſto gli viene conceſſo dal Com-
„ pendio citato. (*a*) La ſola coſa che gli viene
„ raccomandata, è di far ciò ſenza che reſtino
„ ſcandalezzati quelli che devono pagare i Legati:
„ *ſine ſcandalo eorum ad quos ſolutio talium lega-*
„ *torum pertinet*: poichè ſe queſti ſe ne offendeſ-
„ ſero, ſi diſpenſarebbero dal pagare le fondazio-
„ ni,

(a) Hanc facultatem ſibi reſervat Præpoſitus Generalis commutare ex uno uſu ad alium neceſſarium legata, quæ relinquuntur noſtris collegiis aut domibus, *dummodo id fiat ſine ſcandalo eorum ad quos ſolutio talium legatorum pertinet*. Compend. verbo *Commutatio* §. 6. V. Inſt. Soc. Jeſ. Vol. 1. p. 284. Si vegga ancora la parola *Alienatio* ora §. 5. ove vi ſi trova, *ultimis teſtatoris voluntatibus non obſtantibus*. Ibid. pag. 270.

„ ni, che il Generale non voleſſe eſeguire. Tut-
„ to queſto lo fà egli ſolo in forza della ſua ple-
„ nipotenza ed autorità, ſenza che ſia in obbligo
„ di prendere l' altrui parere prima di farlo, e
„ ſenza eſſere tenuto di rendere conto a chi ſi ſia
„ dopo d'averlo fatto: e neſſuno ha neppure diritto
„ di domandarglielo."

La potenza ed autorità dei Principi non ſi eſtende che ſopra i beni e le perſone dei loro Sudditi. Ma il Monarca dei Geſuiti ha un' autorità aſſai maggiore. Diſpone egli a ſuo piacere non ſolo dei beni e della perſona dei Geſuiti, ma ancora dei loro penſieri, e della loro volontà (*a*).

„ Le Coſtituzioni bandiſcono qualunque riſerva,
„ e qualunque reſtrizione dall'obbedienza di ciaſcun
„ Geſuita: e queſto non ſolo nelle coſe di debi-
„ to, in cui ella è di precetto; ma obbliga altre-
„ sì nelle coſe inutili ed indifferenti. E' duopo
„ obbedire non ſolo al comando del Superiore, ma
„ al minimo indizio della ſua volontà, e con la
„ ſteſſa ſommiſſione e prontezza come ſe l' ordine
„ foſſe uſcito dalla bocca di Geſucriſto. L'obbedien-
„ za deve eſſere così puntuale, e pronta, che neſ-
„ ſuna coſa poſſa ſoſpenderla; e tale, che in qualunque
„ occupazione uno ſi trovi, debba ſubito inter-
„ romperla. Non ſi può compire una linea, una
„ lettera, un carattere quantunque cominciato: *re*
„ *quavis atque Littera a nobis inchoata nedum per-*
„ *fecta relicta* (*b*). Deve conſiſtere queſta obbe-
„ dien-

(a) Conſultazion degli Avvocati pag. 54. e ſeguenti.

(b) Non ſolum in rebus obligatoriis, ſed etiam in

„ dienza non ſolo nella eſecuzione dell' ordine ri-
„ cevuto, non ſolo ancora nella piena e intiera
„ ſommiſſione della volontà, ma altresì nell' aſſo-
„ luto ſacrifizio dei ſuoi propri penſieri, e del ſuo
„ proprio intelletto, [*a*]. *Tum in executione, tum*
„ *in voluntate, tum in intellectu.* Per queſto le
„ dichiarazioni ſovra le Coſtituzioni, le quali han-
„ no la ſteſſa autorità che queſte (*b*), condanna-
„ no come imperfetta una obbedienza, che eſegui-
„ ſca il comando del Superiore con la maggiore
„ celerità e la più ſcrupoloſa eſatezza, s'ella nello
„ ſteſſo tempo non ſia accompagnata da una intiera
„ quiete, un abbandono totale della volontà, ed
„ un' intima perſuaſione della equità del comando:
„ *Et eſt imperfecta ea obedientia in qua præter exe-*
„ *cutionem non eſt hæc ejuſdem voluntatis & ſen-*
„ *tentiæ, inter eum qui jubet, & qui obedit, con-*
„ *ſenſio.* In una parola: biſogna che l'inferiore ſia

„ con-

---

in aliis, licet nihil aliud quam ſignum voluntatis Superioris, ſine ullo expreſſo videretur, ita ut . . . ad ejus vocem perinde ac ſi a Chriſto Domino egrederetur... quam promptiſſimi ſumus, re quavis atque adeo littera a nobis inchoata nedum perfecta relicta. Conſt. part. 6. cap. 2. §. 1. V. Inſt. Soc. Jeſu Vol. 1. pag. 407.

(a) Obedientia tum in executione, tum in voluntate, tum in intellectu ſit in nobis ſemper omni ex parte perfecta, cum magna celeritate, ſpirituali gaudio & perſeverantia, quidquid nobis injunctum fuerit obeundo, omnia juſta eſſe nobis perſuadendo, omnem ſententiam & judicium noſtrum contrarium, caeca quadam obedientia, abnegando. Ibid. p. 408.

(b) Hæ primæ declarationes quæ ſimul cum conſtitutionibus promulgantur, eamdem quam illæ auctoritatem habent. Ibid.

„ continuamente nella disposizione di un essere pu-
„ ramente passivo; e che si persuada ch'egli mai
„ sarà quello dev'essere, senon allora quando si
„ lascierà condurre dai suoi Superiori, in quella
„ guisa che un cadavere inanimato si lascia agitare
„ e muovere a piacere di chi lo maneggia, o un
„ bastone in mano di un Vecchio che lo gira ovun-
„ que vuole, e sene serve come gli piace; *perinde*
„ *ac si cadaver essent.... vel similiter atque senis*
„ *baculus*. (*a*) Che non può un Sovrano, il qua-
„ le unisce al potere il più dispotico, la sicurezza
„ di una sommissione, che cattiva fino l'intelet-
„ to? "

Quando l'obbedienza deve essere universale anche rapporto i pensieri e la volontà, deve altresì abbracciare i sentimenti. Così ciascuno Gesuita, il quale sovra qualunque materia penserà in modo diverso, da quello che la Chiesa ed i Dottori comunemente pensano, deve soggettare il suo sentimento, non al giudizio della Chiesa, ma *alla definizione della Società*; e sovra ciò non deve pensare, che quello ella vorrà pensino i suoi membri. (*b*) Per le materie ancora circa le qua-

li

(a) Et sibi quisque persuadeat quod qui sub obedientia vivunt, se ferri ac regi divina providentia per superiores suos sinere debent, proinde ac si cadaver essent, quod quoquo versus, ferri & quacumque ratione tractari se sinit, vel similiter atque senis baculus, qui ubicumque & quacumque in re velit eo uti, qui eum manu teneret, ei inservit. Ibid. in Constitut.

(b) Si quis aliquid sentiret, quod discreparet ab eo, quod *Ecclesia* & ejus Doctores communiter sentiunt, *suum sensum definitioni ipsius Societatis debet*

sub-

li è permeſſo nella Chieſa ſentire diverſamente, biſogna penſare conforme agli altri Geſuiti; *non dovendo eſſervi nella Società che uno ſteſſo modo di penſare, una ſola dottrina, una ſteſſa maniera di regolarſi; unità di dottrina, di giudizio, e, ſe ſi può, di volontà* (*a*), affinchè tutto nella Società ſia uno, e che il capo e li membri non formino che uno ſteſſo ſpirito. „ Maravi- „ glioſe parole, eſclama il Beato de la Nuza, e „ capaciſſime di ſpaventare tutti li Dottori Cat- „ tolici! La regola della dottrina che viene pro- „ poſta ad un Geſuita, non è più la dottrina co- „ mune della Chieſa, e dei ſuoi Dottori; ma gli „ ſi comanda di conformarſi alle comuni opinioni „ della Società (*b*). "

Ma

ſubjicere. Declar. in Conſt. p. 3. cap. 1. Paratus ſit ad judicium ſuum ſubmittendum, ſentiendumque, *ut fuerit conſtitutum a Societate* de hujuſmodi rebus ſentire oportere. Exam. c. 3. §. 11.

(a) In opinionibus etiam in quibus Catholici Doctores variant inter ſe, vel contrarii ſunt, *ut conformitas in Societate ſit*, curandum eſt. Declar. in Conſt. 3. c. 1. O.

Idem ſapiamus ... *doctrinæ* igitur *differentes* non admittantur ... imo (nec) judiciorum de rebus agendis diverſitas .... nec quæ [conformitati & unioni] adverſantur permittenda. Conſt. p. 3. cap. 1. §. 18. Ad unionem membrorum inter ſe & cum capite ſuo ... multum conſenſio .. ,. in interioribus, ut eſt *doctrina*, *judicia*, ac *voluntates*, quoad ejus fieri poterit. Conſt. p. 8. c. 1. §. 8.

(b) Digna ſane verba quæ unicuique Doctori Catholico ſtuporem inferant! Serio præcipitur ut ſe opinionibus in Societate communiter receptis accomodent. At non illos ad communes Eccleſiæ Catholicæ ejuſ-

Ma malgrado queſte doglianze e quelle del Re di Spagna, a diſpetto degli ſforzi fatti dal Papa Clemente VIII. per trare i Geſuiti da queſto inganno, eglino ſono ſtati ſempre fermi in queſta incredibile maſſima.

L'imperio del Generale ſovra le coſcienze non è meno aſſoluto. Egli deve conoſcere, quanto mai può, la coſcienza di ciaſcun Geſuita [a], che ſi trova ſotto la ſua obbedienza. E per giugnere a queſto: 1. Ogni Geſuita dopo la provazione fino alle prime dignità, deve acconſentire che i ſuoi confratelli ſenza ſua ſaputa ſcuoprino ai Superiori tutte quelle coſe che averanno in lui oſſervate, fuori della Confeſſione: e queſto è un dovere reciproco degli uni verſo gli altri. Queſta odioſa arte di ſpiare le altrui azioni, e queſta orribile inquiſizione fanno ancora parte *dell' eſſenza dell' Inſtituto*.(b) 2. Tutti i Geſuiti ſono ugualmente obbligati ogni ſei meſi (c), ed ogn' anno, ſe

---

ejuſque Doctorum ſententias auſcultandas, mittunt. Libell. Suplex ad Phil. Regem, 6. Ratio Hiſt. Congreg. de Auxiliis, append. N. V.

(a) Generalis . . . . . *cognoſcat, quoad ejus fieri poterit, conſcientias eorum qui ſub ejus obedientia degunt*; ac *præcipue* Provincialium & aliorum quibus munera majoris momenti committit. Conſt. pag. 9. cap. 3. §. 19.

(b) Subſtantialia Inſtituti ſunt.... 4. Contentum eſſe debere unumquemque, ut omnia, quæ in eo notata fuerint per quemvis qui extra confeſſionem ea acceperit, Superioribus manifeſtentur. 5. Paratos eſſe omnes debere, ut ſe invicem manifeſtent. 5. Congreg. Decret. 58.

(c) Quicumque [reddat], nec ulla celata, totius vi-

ſe ſono Coadiutori o Profeſſi, ſcoprire il più ſecreto della loro coſcienza, ſenza occultarne coſa veruna, o al Generale, ſe queſto ſi poſſa fare, o a quel delegato che egli averà a ciò ſtabilito: di maniera che il Generale poſſa avere ſotto gli occhi una pittura (*a*) che abbaſtanza gli faccia conoſcere le diſpoſizioni ed i talenti di ciaſcuno. Queſta pittura si rinnova ogni anno. Si giudichi da queſto l'eſtenſione delle mire di queſto Inſtituto.

„ Noi crediamo, dicono ſopra ciò le Coſtitu-
„ zioni (*b*), eſſere queſto un mezzo maraviglioſo
„ per

---

vitæ rationem *Superiori*, *qui tum fuerit Societatis*, vel cui ille injungeret .... ſic quandiu vixerint, poſt ſemeſtre. Exam. c. 4. §. 36. 37. Nihil ex internis vel externis Superiori celent. Conſt. p. c. 1.

(b) Generalis habebit Catalogum .... omnium domorum & Collegiorum *cum ſuis redditibus*; & alterum perſonarum omnium quæ in quavis Provincia verſantur, non ſolum Profeſſorum ... ſed etiam illorum, qui in probationibus exercentur; ubi eorum nomina & qualitates ſcribantur, & hunc renovandum ſingulis annis. Conſt. p. 9. c. 6. §. 3.

(a) Viſum nobis eſt .... mirum in modum conferre, ut Superioribus ſubditi omnino perfecti ſint; quo melius regi & gubernari poſſint .... non ſolum refert valde, ſed ſummopere, ut Superior (Societatis) plenam habeat notitiam propenſionum, ac motionum animi, & ad quos defectus vel peccata fuerint, vel ſint magis propenſi & incitati, qui ſub ejus cura ſunt; ut ... nec ſupra menſuram virium ſuarum in periculis vel laboribus gravioribus, quam ferre .... poſſint, conſtituat; & *etiam* ut melius poſſit ordinare ac providere, quæ corpori univerſo Societatis conveniunt. Exam. c. 4. §. 33. 35. Quo enim

„ per ben governare i Sudditi, e mettere i Superiori in istato di conoscerli a fondo. Più sicura „ e perfetta che sarà la cognizione che questi ne „ averanno sì dell' interno, come dell' esterno dei „ loro sudditi, meglio ancora potranno governarli.... Sommamente importa, che il Generale „ abbia una perfetta cognizione delle inclinazioni „ e disposizioni dei suoi sudditi, dei suoi vizj ai „ quali sono inclinati, dei peccati stessi nei quali „ sono caduti, o in cui ancora si trovano. Sarà „ egli in istato di meglio governarli, nè porli in „ quei pericoli o travagli che superano le loro „ forze; e sopra tutto (ch'è il principale) prendere le convenienti misure, e dare quei ordini, „ che sono più opportuni agli interessi del corpo „ della Società." Generalmente, dicono elle ancora „ il vero mezzo di ritenere l'unione, l'amore, e l'obbedienza fra gli inferiori, è di renderli in ogni cosa dipendenti dai loro Superiori."

E come mai può il Generale soddisfare ad una idea così vasta? I Libri dell' Instituto ce lo insegnano.

Tutte le Settimane ogni Superior delle Case, e dei Collegj deve scrivere al Provinciale lo stato delle persone, e generalmente di tutte le cose. E per queste cose, non s'intendono già solamente *quelle che passano tra i Nostri, ma altresì quelle che riguardano gli stranieri, e nelle quali ha qualche parte il Ministero della Società.* E' duopo ancora

---

enim inferiores a suis Superioribus pendebunt, eo melius amor, obedientia, atque unio inter eos retinebitur. Const. p. 8. c. 1. §. 6.

ra che la relazione ſia tale, che il Provinciale le conoſca, *come ſe le aveſſe preſenti*. (a)

Per ſua parte il Provinciale deve ogni meſe dare al Generale lo ſteſſo dettaglio, o più eſteſo ancora dello ſtato delle perſone, e delle coſe della ſua Provincia, di tal maniera che il Generale ſia come preſente a quello che in eſſa ſarà accaduto. (b) In queſta guiſa ogni meſe il Generale ha una piena cognizione di tutto quello è ſucceſſo in tutta la eſtenſione della Società sì riguardo alle perſone, come alle coſe tutte.

A fine di rendere queſte corriſpondenze più ſecrete, e più ſicure, ſtà in arbitrio del Generale, ſottrare quei Geſuiti, che egli vuole, all' autorità del Rettore, o del Provinciale, perchè non dipendano ſe non da lui (c). Per l'altra parte è libero a ciaſcun Geſuita tener corriſpondenze o col Generale, o col Provinciale ſenza paſſare per il Rettore, o per il Provinciale. Tutte le

---

(a) De ſtatu perſonarum & rerum omnium, non ſolum, quæ per miniſteria Societatis *erga Externos* in domibus ſuis, vel Collegiis fiunt ..... & quoad fieri poterit curent, ut omnia tamquam præſentia Provincialis cernat. Regulæ Societatis, art. de form. ſcribendi n. 3.

(b) Statum totius Provinciæ bene explicent & ſuppleant..... ut Generalis omnium rerum, omniumque perſonarum ac provinciarum ſtatum ..... ante oculos habeat §. 11.

[c] Aliquando Generalis, vel ut pleniorem rerum omnium habeat notitiam, vel propter alia quæ ſæpius accidere ſolent, ipſemet cum Rectoribus & Præpoſitis, & particularibus etiam perſonis aget. Conſt. p. 9. c. 6. §. 2.

lettere di affari, eziandio quelle che appartengono al Procuratore Generale, devono indirizzarsi al Generale stesso. Finalmente per certi maggiori secreti (come per esempio per l' affare del Portogallo) non si dovrà scrivere che in cifra, della quale il solo Generale ne abbia la chiave (*a*).

Ma in qualunque maniera si scriva, quando si tratta di affari, che riguardano gli Stranieri, si deve farlo di tal guisa, che se le lettere venissero intercette, non restassero offesi (*b*).

Da questo detaglio ben si vede come il Generale sia in istato di reggere il timone della sua Monarchia tanto rapporto gli affari spirituali, come gl' interessi politici, non meno al di dentro, che al di fuori della Società.

Spie sparse per tutto il Mondo, che pretendono non dipendere se non da un Monarca straniero, per la di cui gloria e vantaggio unicamente sono premurose; e che ne dipendano di tal maniera, ch' egli dispone a suo talento dei loro beni, della loro persona, dei loro pensieri, della loro volontà, dei loro sentimenti; che rendono conto al loro Monarca di tutto quello che scuoprono di più secreto tra quelli in mezzo ai quali vivono; e che per meglio occultare il commercio col loro Sovrano scrivono in cifra: quai soggetti di spa-

to

(a) In rebus quæ secretum requirunt, his vocabulis utendum erit, ut ea intelligi nisi a Superiore non possint: modum autem præscribet Generalis. Regul. de form. scribendi n. 18.

(b) Si quid scribendum esset de rebus, *quæ externorum aliquem tangerent, ita scribantur*, ut etiamsi Litteræ in ejus manus inciderint, offendi non possint. Id. n. 25.

Digitized by Google

vento per tutti i Principi, che li hanno ricevuti nei loro Stati!

Quando nel principio del ſecolo paſſato i Geſuiti furono ſcacciati da tutti gli ſtati della Repubblica di Venezia, M. di Canaye che ivi era Ambaſciadore di Francia, ſignificò ad Enrico IV. (a) eſſerſi trovate appreſſo di loro *delle Memorie che appartenevano più alla Monarchia del Mondo, che al Regno de' Cieli.*. Nelle ſue lettere dei 28. Giugno 1606. ſcriveva al ſuo Principe, come colle memorie trovate, veniva provato che i Geſuiti „ impiegavano la maggior parte delle lo-
„ ro confeſſioni ad informarſi delle facoltà di cia-
„ ſcuno, e delle inclinazioni e maniera di vivere
„ delle principali perſone di tutte le Città ove abi-
„ tano, di cui ne tenevano un regiſtro così minu-
„ to, onde ſapevano eſattamente le forze, i mez-
„ zi, le diſpoſizioni di tutto queſto Stato in gene-
„ rale, e di tutte le famiglie in particolare: il
„ che non ſolo è ſtato giudicato indegno di perſo-
„ ne Religioſe, ma altresì ha dato da ſoſpettare,
„ che aveſſero qualche grande diſegno, per la di
„ cui eſecuzione foſſe neceſſaria queſta così grande
„ e penoſa curioſità.

Se i Principi ed i Grandi della loro Corte hanno l'infelicità di avere tal ſorta di confeſſori; o quanto più facile e più pernicioſo allo Stato non diviene allora queſto ſpiamento!

(a) Queſte Lettere di M. Canaye ſi trovano nel Tomo III. delle ſue Lettere e Memorie. Se n'è dato nel 1759. un eſtratto nella nuova Edizioue della Storia della conteſa di Paolo V. con la Repubblica di Venezia di F. Paolo.

L' Instituto della Società attacca l' Autorità Episcopale, e quella dei Parrochi.

Se la Società ha l' ardire di dichiararsi indipendente dai Principi, di cui ella ha o da procurarne la protezione, o a temerne la forza che potrebbe soggettarla suo malgrado a quel giogo, che ella vuole scuotere, quanto più averà ella avuto di coraggio per liberarsi dall' autorità dei Vescovi, di cui al più non può temere che le censure, contro le quali ha saputo sì di buon ora premunirsi per mezzo di alcune Bolle da lei ottenute? Eccone alcuni saggi.

1. La Società, e tutti li di lei membri, le persone ed i loro beni di qualunque genere siano, sono esenti e liberi da qualunque superiorità, giurisdizione, e correzione degli Ordinarj, ancora per ragione di delitto o contratto, in qualsivoglia luogo venga commesso il delitto, o fatto il contratto (*a*).

2. Niun Vescovo può scomunicare, sospendere, o interdire un Gesuita: e questo privilegio viene esteso ancora agli estranei, i quali facessero causa comune colla Società. Queste censure sarebbero nulle, senza forza, e senza autorità (*b*).

3. Pao-

(a) Societas ac universi illius socii ac personæ, illoruinque bona quæcumque, ab omni superioritate, jurisdictione, & correctione Ordinariorum sunt exempta, libera.... etiam natura delicti, seu contractus.... ubicumque committatur delictum, & ineatur contractus. Compendium verbo *exemptio*.

[b] Nec licet ullis Prælatis contra aliquem de Societate, vel contra alios eorum causa, excommunicatio-

3. Paolo III. con una ſua Bolla del 1545. ha conceſſo a qualunque Geſuita Sacerdote che foſſe ſtato ſcielto dal Generale, la facoltà non ſolo di predicare in qualunque luogo; ma ancora di aſcoltare le confeſſioni di tutti i fedeli, di aſſolverli da tutti i loro peccati, eccelſi, e delitti i più gravi, ancora da quelli che ſono riſervati alla S. Sede, e da qualunque ſentenza e cenſura ec. comandando agli Ordinarj dei luoghi far godere ai Geſuiti queſti ſingolari privilegj. (*a*)

Si può vedere nella Storia generale della Compagnia di Gesù [Parte 2. attic. 9. §. 1. n. 2.) una moltitudine di altri privilegj li più oppoſti all' autorità Epiſcopale, che i Geſuiti ſi ſono fatti accordare con alcune Bolle, le quali ſi trovano al principio del primo Volume dell' edizione del 1757.

Dal tempo del loro richiamo fino al preſente ſi ſono continuamente oppoſti ai Veſcovi, e all' Epiſcopato. Alcune aſſemblee del Clero, e ſpezialmen-

tionis, ſuſpenſionis, vel interdicti ſententiam..... ferre..... irrita eſſe cenſeatur. Pueri ſeu familiares eorum.... negotiorum procuratores & operarii, hujuſmodi ſententiis non ſunt obnoxii. Bolla di Paolo III. del 1549.

[a] Nec non illis ex vobis, qui Presbyteri fuerit, quotumcumque utriuſque ſexus Chriſti fidelium, ad vos undecumque accedentium confeſſiones audiendi... & eorum ſingulos ab omnibus & ſingulis eorum peccatis, criminibus, exceſſibus, & delictis, quantumcumque gravibus & enormibus, etiam Sedi Apoſtolicæ reſervatis, & quibuſvis ex ipſis caſibus reſultantibus ſententiis, cenſuris.... abſolvendi..... facultatem... concedimus.

Digitized by Google

te quella del 1650. ſene ſono lagnate ſenza però poterli ridurre a dovere [a]. E coſa non hanno fatto, alcuni anni ſono, contro il fu M. Veſcovo di Lucon, per reſtare, ſuo malgrado padroni del ſuo Seminario? e ancora preſentemente, nel 1761. contraſtano a M. il Prencipe Conſtantin Veſcovo d Strasburgo la inſpezione ſovra il ſuo Seminario, quantunque i ſuoi Predeceſſori ne ſiano ſtati i Fondatori, e non ne abbiano conceſſo a i Geſuiti la direzione, ſenon con delle condizioni, le quali riſervavano al Veſcovo queſta inſpezione.

Nell'antico Compendio venivano avvertiti i Superori di guardarſi dall' offendere nell' uſo delle ſue facoltà gli ordinarj: *Caveant Superiores ne in uſu hujus facultatis* (dall' aſſolvere dall' ereſia, e dal commutare i voti) *Ordinarios offendat* (*b*).

Se nel nuovo compendio del 1757. ſembra che vadino più riſervati per non offendere gli Ordinarj, ciò è una pura finzione, perchè vi hanno gia laſciate in piedi tutte le loro antiche pretenſioni: e mentre in qualche luogo affettano di modificarle, hanno però attenzione di riſtabilirle in altra parte. Per eſempio dopo avere accordato, che il Concilio di Trento e Pio V. hanno abrogati alcuni dei privilegj, che loro erano ſtati conceſſi con delle Bolle anteriori al Concilio, oſſervano che Gregorio XIII. gli ha laſciato il libero uſo degli indulti a loro conceſſi dopo il Concilio. *Eorum indultorum liberum præſervavit uſum, quæ conceſſa fuiſſe conſtabat poſt idem Concilium* (*c*). Or queſto Papa con

(a) Veggaſi le pruove di queſto fatto nella Storia gener. T. 2. ar. 24. 25. 26.

[b] Alla parola *Abſolutio*.

[c] Compendium, verbo *Concilium Tridentinum*.

con una folla di Bolle ha confermati a loro i privilegj che godevano avanti il Concilio.

Secondo queſto nuovo Compendio „ i Veſcovi „ non poſſono impedire, che i Geſuiti amminiſtrino il Sacramento della Penitenza dalla Domenica delle Palme fino alla Domenica in Albis (*a*). I noſtri Sacerdoti [mi ſi dice ancora) che ſono ſtati generalmente trovati idonei „ per confeſſare [ſenza dubbio dai loro Superiori] devono eſſere ammeſſi a queſto eſercizio „ nella propria Dioceſi ſenza veruna limitazione „ di tempo, di luogo, o qualità di perſone [*b*].

I Veſcovi non poſſono (*c*), ſenza conſultare la S. Sede, interdire tutta una Caſa di Geſuiti; nè pure un Geſuita particolare (*d*), a cui da principio, previo l' eſame, aveſſe conceſſo quella facoltà ſenza veruna reſtrizione: nè obbligarlo ad un nuovo eſame, quando non ſopravveniſſe qualche motivo ſpettante alle confeſſioni ſteſſe.

(a) Compend. verbo *Confeſſarius*. Et præterea Epiſcopi prohibere non poſſunt, ut a Dominica Palmarum uſque ad Dominicam in Albis adminiſtremus Sacramentum Pœnitentiæ.

(b) Compend. Edit 1757. verbo *Abſolutio* §. 2. Noſtri Sacerdotes qui ad confeſſiones audiendas generaliter idonei reperti fuerint, generaliter quoque & indiſtincte abſque aliqua limitatione temporis, certorumque locorum aut generis perſonarum in Diœceſi propria admittendi ſunt.

(c) Ibid. §. 4.

(d) Ibid. §. 6. Imo nec particulari alicui, cui ipſemet Epiſcopus prævio examine ſimpliciter & ſine ulla temporis præfinitione eam facultatem indulſerit, neque iterum ad examen vocare, excepta nova ſuperveniente cauſa & ad ipſas confeſſiones pertinente.

I Veſcovi altresì non poſſono impedire che i noſtri predichino nelle Chieſe della Società (*a*).

Si pretende che alcuni Veſcovi dei più ſcrupoloſi in pronunciare interdetti arbitrarj, tengono delle aſſemblee occulte per intereſſarſi in favore dei Geſuiti. Non ſanno eglino forſe le pretenſioni di queſti Padri; oppure vogliono, unitamente per loro, ſacrificare quello, che queſti Prelati chiamano i diritti dell' Epiſcopato?

A' noſtri giorni hanno i Geſuiti ottenuto per i loro Miſſionarj nell' America il privilegio di conferire il Sacramento della Confermazione (*b*). Nè queſto ſorprendente privilegio riguarda ſoltanto i paeſi ſoggetti ai Re di Spagna, e di Portogallo - ma altresì quelli, che appartengono al Re di Francia, ove *i Prefetti delle Miſſioni* (come il P. le Valette) *e gli altri Miſſionarj ne godono di eſſo* L' hanno ottenuto per anni venti, che ſaranno terminati nel 1762.

Non ſi ſa capire perchè non abbino poſto tra le lettere Appoſtoliche (*Literæ Apoſtolicæ*) la Bolla che gli concede queſto Privilegio; come nè pure l'altra di Gregorio XIII. in data dei 25. Gennajo 1585. di cui ſe ne trova ſolamente un eſtratto nel nuovo Compendio (*c*). Ecco in che conſiſta

---

(a) Epiſcopi..... non poſſunt tamen generatim prohibere ne Noſtri prædicent in Eccleſiis Societatis. Compend. novum verbo *Prædicatores*.

(b) Idem verbo *Sacramenta*. Præfectus Miſſionum in Americanis Inſulis ſubjectis Gallorum Regi Chriſtianiſſimo, aliique ibidem Societatis Miſſionarii eodem gaudent privilegio.

(c) Idem verbo *Matrimonium*. Diſpenſandi cum quo-

fiſta il Privilegio della Società. In Angola, nell' Etiopia, nel Braſile, e in altri paeſi dell' Indie, „ poſſono i Geſuiti diſpenſare con uno dei Spoſi, „ che voleſſe abbracciare la Religione Criſtiana, „ e permettergli di contrare nuovo matrimonio „ ſenza citare il primo Spoſo infedele; purchè „ conſti, ancora ſomariamente e ſtragiudicialmente, „ che lo Spoſo aſſente non abbi potuto legittimamente „ eſſere avviſato; o che eſſendo avviſato non abbi dato „ il ſuo conſenſo nel tempo preſcritto nella monizione. „ E queſti matrimonj ſono validi, ancorchè di „ poi ſi venga a ſapere, che i primi Spoſi infe- „ deli, per legittimi impedimenti, non abbino „ potuto dichiarare la loro volontà: o che al „ tempo del ſecondo matrimonio foſſero di già „ convertiti alla fede. "

L'avere laſciato fuori queſte due Bolle dalla Raccolta delle Lettere Apoſtoliche, fa vedere che dai Geſuiti ſi conſervano nei loro Archivj altri titoli oltre quelli, che mettono alla luce. Quante, per eſempio, Lettere Patenti non hanno eſſi prodotte l' hanno 1715. nell' *Inventario delle Scritture*

---

quolibet Conjuge, qui Chriſtianæ Religioni nomen dare voluerit, ut novum Matrimonium poſſit inire, omiſſa interpellatione prioris Conjugis infidelis: dummodo conſtet, etiam ſumarie & extrajudicialiter Conjugem abſentem moneri legitime non potuiſſe, aut monitum ſuum conſenſum, intra tempus in monitione præfixum, non ſignificaſſe; & Matrimonia ſic contracta voluit & declaravit idem Pontifex eſſe omnino firma & valida, etiamſi poſtea innoteſceret priores Conjuges infideles ſuam voluntatem juſte impeditos declarare non potuiſſe, vel ad fidem tempore ſecundi Matrimoniii converſos jam fuiſſe.

ture presentato al Consiglio di Luigi XIV. le quali non si sapevano; e che nel fine vi avevano *Registrata*, come che vi fosse fatto di esse nel Parlamento il Registro? I celebri Giurisconsulti le hanno convinte di falsità sovra di ciò, siccome altresì in molte altre occasioni li hanno convinti sovra di altri punti. (*a*).

Ben si vede che in attaccando di fronte l'autorità episcopale, i Gesuiti sono stati ancora meno assai riservati in resistere all' autorità dei Parrochi.

In fatti fin dal 1545. Paolo III. aveva a loro accordato la facoltà di amministrare l'Eucaristia e gli altri Sacramenti senza domandare licenza ai Parrochi o ad altri Superiori delle Chiese (*b*).

Con un'altra Bolla del 1549. lo stesso Papa dichiara, che coll'ascoltare la Messa appresso i Gesuiti, o nei luoghi dove essi predicheranno, si soddisfi al debito Parrocchiale; nè che si sia tenuto di andare alla propria Parrocchia. (*c*).

Quindi le Congregazioni di tutte le sorti nelle Case

(a) Veggasi la Consultazione di sedici Avvocati per Giovanni Lioncy &c. p. 220. e seg.

(b) Christi Fidelibus ipsis Eucharistiæ & alia Ecclesiastica Sacramenta ... ministrandi, Diœcesanorum locorum, Rectorum Parochialium & aliarum Ecclesiarum, aut quorumvis aliorum licentia desuper minime requisita.

(c) Omnes ... cujuscumque conditionis existant qui ... prædicationibus ... Fratrum Societatis ... in Ecclesiis ubi ipsi concionabuntur interfuerint, diebus hujusmodi Missas & alia divina officia audire, & Ecclesiastica Sacramenta ibidem recipere, libere, & licite valeant: nec ad id ad proprias Parochiales Ecclesias accedere teneantur.

Digitized by Google

Caſe dei Geſuiti. Le Bolle del 1584, e 1586, ed una quantità di altre, che ci erano ignote, e che in oggi ſi trovano nella nuova edizione, gli permettono di erigerne in tutte le loro caſe, di fare per elle quei decreti e ſtatuti che giudicaranno conveniente, mutarli, alterarli come vorranno, di maniera che ſubito ſaranno tenuti come approvaſi dalla S. Sede, diſtribuire indulgenze a piena mano. Quindi i fedeli vengono tolti ai loro proprj Paſtori per eſſere ammaeſtrati da queſti ſtranieri, e per diventare Geſuiti al di fuori della Società, e ſoggetti al Monarca che per mezzo dei ſuoi ſoſtituti diſpoticamente li governa.

Si è già veduto di ſopra per l'ordinazione del Veſcovo di Poitiers nel 1620, che per eſſere ammeſſo in queſte Congregazioni, vi voleva una approvazione, e dei voti: e che per l'altra parte ſi tenevano dei diſcorſi contrarj al bene dello Stato. Finalmente un articolo del Compendio del 1757., c' inſegna eſſere queſte Congregazioni una delle ſorgenti, di cui la Società può ſervirſi per impadronirſi dei beni dei Cittadini, per mezzo della ſoppreſſione e riſtabilimento alternativi delle ſteſſe. Perche finoattanto che ſuſſiſtono poſſono elle acquiſtare e ricevere dei beni. Ma il Generale ſopprimendole, ha il diritto di appropriarſi queſti beni come appartenenti alla Società: ſalvo che nel caſo, veniſſero di nuovo ſtabilite, affine che ritornino in iſtato di acquiſtare da ſe ſteſſe altri beni. (a).

L' In-

(a) Alla parola *Bona Societatis*. Se queſto articolo è mutato, queſto è per ampliare i Privilegi della Società. Il §. 10. ha per ſomario: *Bona Sodalita-*

L' Inſtituto della Società attenta contro all' autorità della Chieſa, dei Concilj Generali, e degli iſteſſi Papi.

ABbiamo di già oſſervato come, ſecondo le Coſtituzioni della Società (*a*), qualunque Geſuita che *teneſſe una dottrina differente dalla dottrina comune della Chieſa e dei ſuoi Dottori deve ſoggettare il ſuo ſentimento*, non già alle definizioni della Chieſa, ma *a quella della Società*: che ogni Geſuita deve promettere di *non penſare* ſopra queſta coſa, che quello *averà*, non la Chieſa, ma la Società *ſtabilito che ſi debba penſare*: che per altra parte la dottrina deve eſſere *uniforme nella Società*, ancora riſpetto a quei punti, ſopra

---

litatum in caſu diſſolutionis revertuntur ad Societatem. Queſto §. porta. *Cum per conceſſionem Sixti V. in Litt. Apoſt. p. 94. Præpoſitus Generalis poſſit diſſolvere quaslibet Congregationes externorum, erectas vel erigendas ſub cura & directione Societatis, atque Societas pluries declaraverit juxta ſuum morem illa erigendi & retinendi, confirmatum* Litteris *Apoſtolicis* Gregorii XIII., Sixti V., Gregorii XIV., *& Benedicti XIV., in Bulla aurea Glorioſæ Dominæ 27. Septemb. 1748. prædictas Congregationes poſſidere bona poſſe, Ordinarii locorum non poſſunt ſe ingerere in viſitationem earumdem, ſub prætextu bonorum, quæ ex pia donatione & largitione eleemoſinarum in illarum uſum obveniunt. Bona vero, ſuppellectiles & mobilia omnia in eventu diſſolutionis, revertuntur ad plenum dominium Societatis & Collegiorum, niſi aliter conſtet de voluntate donantium.*

(a) Examin. cap. 5. §. 11. ... Declar. in Conſtit. par. 3. cap. O. 1. Conſtit. part. 8. c. 1. §. 8.

sopra i quali la Chiesa lascia ad ognuno la libertà di pensare come gli piace.

Contro queste regole dell' Istituto così opposte all' autorità della Chiesa si aveva grandemente reclamato. Il Re ed i Papi hanno fatto degli sforzi, ma vani, per farle mutare. I Gesuiti congregati si sono ostinati a lasciare che sussistano. (*a*)

Quanto alla disciplina, una quantità di Bolle ottenute dai Gesuiti derogano in loro favore, agli articoli capitali, a tutti li Concilj sì Generali come Provinciali. Paolo III, e Pio IV. avevano accordato ai Gesuiti per tutti i loro beni e le loro case, una esenzione universale da qualunque decima, eziandio Papale; da tutte le imposizioni che i Principi potessero imporre sopra tutti i beni dei suoi sudditi, ec. Ma questi Papi si erano dimenticati di derogare con ciò al capitolo *Nuper* formato in un Concilio Generale sotto Innocenzio III, il quale si potrebbe in conseguenza loro obiettare. Ma per porli al coperto Gregorio XII. con una sua Bolla del 1588., derogò non solo a questo decreto di un Concilio Generale, ma altresì a tutti quegli altri che venissero sopra di ciò fatti dai Papi, e dai Concilj Generali o Provinciali (*b*).

Almeno, si dirà, fanno questi voto di dipendere dal Papa, ed è loro interesse eseguirlo, poichè per questo dai Papi ottengono questi Privilegj. Ma uno

(a) Veggasi la Storia generale Tom. IV. artic. 9. §. 2. pag. 127. e seguenti.

(b) Non obstantibus ... Generalis Concilii hujusmodi, aliisque Apostolicis, nec non in Provincialibus & Synodalibus Conciliis editis generalibus ..., ordinationibus. Questa Bolla ha per titolo: *Derogatio capitis* NUPER *de decimis*.

uno dei più ſtraordinarj privilegj della Società è di diventare indipendente eziandio dai Papi, e ſovente è ſuo intereſſe di eſſerlo.

1. Se i Profeſſi del quarto voto promettono di obbedire ai Papi, queſto non è che rapporto le Miſſioni, e ſolamente quanto a loro convenirà (*a*). Per l'oppoſto l'obbedienza che tutti i Geſuiti devono al loro Generale è illimitata, e s' eſtende generalmente a tutto quello può avere relazione al loro Inſtituto. Biſogna obbedirgli come a Geſucriſto ſteſſo (*b*).

Per quello che ſpetta ancora le Miſſioni, può bensì il Papa, in virtù del quarto voto, inviare i Profeſſi in quei Paeſi ch'egli vorrà: ma il Generale, in virtù dell'Inſtituto può altresì richiamargli quando gli piacerà. Il Papa non può ancora ſpedirvi un Geſuita ſenza il conſenſo del Generale; e non potrebbe ſpedirvi il Generale ſenza il conſenſo della Società (*c*).

2. Per l'Inſtituto e per i privilegj i Geſuiti non più dipendono dal Papa.

Poſ-

---

[a] Tota intentio quarti hujus voti obediendi ſummo Pontifici fuit & eſt circa Miſſiones, & ſic intelligi oportet Litteras Apoſtolicas &c. Declar. in Conſtit. p. 5. c. 3.

(b) Præpoſito in omnibus ad inſtitutum Societatis pertinentibus, parere ſemper teneantur, & in illo Chriſtum veluti præſentem agnoſcant. Supplica a Paolo III.

(c) Generalis in Miſſionibus omnem habet poteſtatem ... Poteſt etiam miſſos revocare. Conſt. part. 9. cap. 3. §. 9. Sopra di che le Dichiarazioni dicono: Non ſolum miſſos per ſeipſum, ſed etiam per ſummum Pontificem nullo tempore definito, poteſt revocare.

Poſſono eſſi roveſciare da capo a fondo il loro Inſtituto, e formarne uno del tutto nuovo, ſenza verun biſogno del Papa, come ſe non vi foſſe nella Chieſa: e non pertanto, quello ch' averanno fatto, ſarà munito di tutta l'autorità del Papa. Perciò tutto quello ch' eglino poſſono fare in l' avvenire, ſarà, *ipſo facto*, riveſtito dell' autorità Appoſtolica, e conſiderato come ratificato dal Papa, quantunque egli non ne ſappia niente (*a*).

3. Riguardo a ciò ſono ancora ſopra il Papa, perchè ſe i Papi vogliono riformare il loro Inſtituto, o limitare i loro Privilegj, eſſi non hanno biſogno che del loro Generale per rimettere il tutto nel ſuo primiero ſtato, malgrado le riforme di queſti Papi. Non hanno biſogno i Geſuiti di ricorrere per queſto ai lorog ſucceſſori. Tutto ſarà riſtabilito, approvato, ratificato, confermato dalla S. Sede: tutto quello, che i Papi riformatori averanno fatto, i loro Brevi, e le loro Bolle ſaranno annullate, ſoltanto che lo abbia voluto il Generale (*b*), ed eziandio *ſotto quella data* anteriore o poſteriore *ch' egli vorrà*.

4. Il

(a) Quæ poſtquam mutatæ, alteratæ, ſeu de novo conditæ fuerint, eo ipſo Apoſtolica auctoritate confirmitæ cenſeantur. Bolla del 1543. Le Bolle del 1549. 1582., e 1584. gli danno la ſteſſa facoltà.

(b) Et *quoties* emanabunt (Litteræ revocantes vel limitantes] *toties* in priſtinum, & eum in quo antea erant ſtatum, reſtituta, repoſita, & plenarie redintegrata, ac de novo, *etiam ſub data* per Societatem, illiuſque Generalem.... quandocumque *eligenda, de novo conceſſa ... etiam abſque eo quod deſuper a dicta Sede illorum ulterior reſtitutio ... impetranda ſit*. Bolla di Gregorio XIV. del 1591.

4. Il Papa, quantunque Papa, non ha facoltà di far uſcire un Geſuita dalla Società ſenza il conſenſo del Generale, mentre che per l'oppoſto il Generale può ſcacciare chi egli vuole, ſenza il conſenſo di veruno. Parimenti ſenza queſto conſenſo il Papa non può accordare a verun Geſuita privilegj contrarj all' Inſtituto. Un Geſuita non può appellarſi al Papa dagli ordini del ſuo Generale: almeno quando avanti non abbia ottenuta una ſpeciale permiſſione dal Papa che certamente il Generale non gli laſcierà mai la libertà di domandarla. (*a*).

5. I Papi non poſſono diſpenſare i Geſuiti dall' Inſtituto, ne meno dai loro voti. La ſola autorità del Generale nè decide (*b*).

6. In una parola, tutte le parti dell' Inſtituto ci preſentano ſempre il Generale, come il ſolo Padrone del tutto; ed il Papa non vi è aſſolutamente per niente. Si eccettuano le Miſſioni; ma per queſte Miſſioni ſi vede a che l' Inſtituto abbi ridotto l'autorità del Papa.

Nella loro condotta però ſi ſono ancora più dimoſtrati i Geſuiti indipendenti dal Papa. Dopo il loro ſtabilimento non ſene può annoverare alcuno, o quaſi neſſuno, a cui non abbino reſiſtito. Queſto ſi è fatto vedere nella Storia generale Tom. 4. ar. 9. §. 3.

L' Iſti-

(a) Nulla perſona Societatis privilegium aliquod contra ... Societatis ſtatuta poſtulare audeat .. quæ impetrata ... pro infectis habenda ſunt, *etiamſi a Sede Apoſtolica ſint conceſſa, niſi ... conſentiente Societate* ſit derogatum ... Compend- verbo Privilegia §. 3.

[b) Veggaſi gli articoli 6. e 7. della ſeconda parte della Storia generale.

Digitized by Google

L' Iſtituto della Società contiene in ſe tutti li diritti e privilegj di tutti gli altri Ordini, di tutte le Compagnie tanto Regolari che Secolari, e ſpezialmente delle Univerſità.

PIo V. accorda ai Geſuiti con una ſola fraſe tutti li privilegj paſſati, preſenti, futuri, che hanno ottenuto e che *in qualunque tempo otterranno* i Mendicanti di tutte le ſorti, di tutti li gradi, e di qualunque ſeſſo. Tutto quello che è ſtato conceſſo di prerogative, d' immunità, di eſenzione, di facoltà, di conceſſioni, d' indulti, d' indulgenze, e di grazie ſpirituali e temporali, di Bolle Apoſtoliche, ſenza niente tralaſciare, o che in avvenire ſi potrà concedere alle loro Congregazioni, Conventi e Capitoli, alle loro perſone dell' uno e dell' altro ſeſſo, ai loro Monaſterj, Caſe, Oſpitali, ed altri luoghi, la Società le ha, o le averà *ipſo facto*, ſenza altre particolari conceſſioni (*a*). E non ſolo le averà come gli altri Regolari; ma di una maniera principale, che per conſeguenza mette aſſai al di ſopra di qualunque

(a) Omnia & ſingula quæcumque, quotcumque, & qualiacumque ſint, etiam ſpeciali nota digna, privilegia, immunitates, exemptiones, facultates, conceſſiones, indulta, indulgentias, peccatorum remiſſiones, & gratias tam ſpirituales quam temporales, Litteras Apoſtolicas . . . hactenus per nos . . . (&) prædeceſſores *quam ſucceſſores noſtros* . . . quibuſvis Ordinibus Fratrum, & Sororum mendicantium, quocumque nomine nuncupentur, illorumque Congregationibus, Conventibus & Capitulis, ac utriuſ-

competenza con quelle (*a*): poichè ella ha d'una maniera principale tutto quello ch' elle hanno; ed esse sono lontanissime d' avere tutto quello ch'ella ha. Non si può dunque che perdere a non essere Gesuita, e che guadagnare in esserlo: e questo è ciò a cui hanno voluto arrivare questi Padri con queste singolari comessioni, per tirare a loro la folla, e far cadere tutti gli altri corpi.

Come se ciò fosse ancora troppo poco i Gesuiti hanno oltre questo i privilegi generalmente *di tutti i luoghi secolari*, e di tutte *le persone secolari*, senza eccezione, e qualunque esse possano essere. Hanno conseguiti questi privilegi da Gregorio XIII., il quale per non farlo in due volte, ha raccolto in una Bolla del 1575. tutti li privilegi possibili ad imaginarsi per innondarne i Gesuiti. „ Egli a loro accorda tutti e ciascuno de„ privilegi, immunità, esenzioni, facoltà presen„ ti e future ec. 1. di tutti i Frati e Suore „ Mendicanti: 2. di tutti gli altri Ordini Reli„ giosi: 3. *di tutte le Congregazioni, Comuni„ tà, Capitoli, Monasteri, Case, Chiese, Confra„ ternite, Ospitali, luoghi pii ec.* 4. generalmen„ te *di tutte le persone tanto Secolari che Regola„ ri.* (*b*) „

Con

utriusque sexus personis, ac illorum Monasteriis, Domibus, Ecclesiis, Hospitalibus, & aliis locis, *concessa ac in posterum concedenda* . . . eisdem Præposito ac Societati, & omnibus . . . domibus, ubique terrarum sitis ... *nunc & imposterum* possint ... frui, &c. Bolla del 1571.

(a) Non solum ad illorum instar, sed pariformiter, & æque principaliter ... Idem & Compendium, verbo *Communicatio gratiarum* n. 2.

(b) Præpositus & Societas omnibus & singulis pri-

Con queſta mirabile invenzione i Geſuiti, quanto a i privilegj, ſono d' una *maniera principale*, *Dominicani*, Franceſcani di tutte le ſorti, Minini, Agoſtiniani, Carmelitani ec., Benedettini, Bernardini, Certoſini, Premonſtratenſi, Camaldolenſi, Cavalieri di Malta, Canonici, Congregazioni, Oſpitali, Confratelli, ec. in una parola tutto quello che ſi può concepire di *luoghi* e di *perſone ſecolari, e regolari* (*a*).

---

privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, facultatibus fratrum & ſororum mendicantium, aliarumque Religionum Ordinibus, *Congregationibus*, *Conventibus*, *Capitulis*, *Monaſteriis*, *Dominus*, *Eccleſiis*, *Confraternitatibus*, *Hoſpitalibus & aliis piis locis ac perſonis tam ſucceſſoribus quam regularibus* hactenus conceſſis, ac *in futurum concedendis*, uti, frui, potiri, gaudere, & exequi poſſint. Litt. Apoſt.

(a) Così nel loro Compendio, vanno i Geſuiti a ſcartabellare tutte le antiche ſcritture per appropriarſele. E per conſeguenza come *privilegj dei Noſtri* annunciano tutto quello che trovano appreſſo i Dominicani, i Franceſcani di tutte le ſorti, i Minimi, Agoſtiniani, Carmelitani ed altri Mendicanti - appreſſo i Benedettini di tutti gli ſtati d' Italia, d- Spagna ec. Ciſtercienſi, Cartuſiani, Premonſtratenſi, Celeſtini, Camaldolenſi, Monaci di S. Girolamo, Eremiti: appreſſo i Canonici di S. Salvatore, e di S. Giovanni in Laterano: la Congregazion di S Giuſtina di Padova, di S. Giorgio, la Società della Carità di Roma; l' Oſpitale di S Spirito in Saſſia; la Confraternità dell' Oſpitale di S. Salvatore a S. Giovanni in Laterano; ancora nell' Ordine di Malta, di S. Giacomo di Compoſtella ec. Si trovano ſopra tutto delle Indulgenze di tutte le ſorti; per eſempio

Non ſolo i Geſuiti ſono tutto queſto ; ma lo ſono in una maniera irrevocabile, e ſotto la protezione di tutti gli anatemi. I Papi ſteſſi, da ora fino al terminar dei ſecoli, non hanno la facoltà di niente a loro togliere : e ſe qualcuno aveſſe l'ardire di levargliene qualche parte, il *Generale avrà la facoltà di ſubito reſtituirſela*, e di *riſtabilire il tutto come ſe il Papa* non vi aveſſe poſto la mano: e queſto *altrettante volte*, quante ſi troverà un Papa così ardito (*a*).

Queſto ch'è ſovra tutti i privilegj ed i diritti delle Univerſità, ſono ſtati i Geſuiti vaghiſſimi di procacciarſi, con un'idea formata fino dalla loro naſcita di convenire tutte le Univerſità nella Società, e diventare, come oſſerva il Re di Portogallo, *padroni* dell'educazione della gioventù, per eſtendere da per tutto la Monarchia del Generale.

Il Piano diſtruttivo di tutti queſti Corpi poteva mai eſeguirſi ſenza Richiamo? Hanno avuto dei contraſti con le Univerſità di quaſi tutti li Regni in cui ſi ſono introdotti: con tutte quelle di Francia aſſieme unite al principio dell'ultimo ſecolo, e quaſi con ciaſcuna in particolare: con quelle di Spagna circa lo ſteſſo tempo: con quelle di Por-

---

pio di cavar un'anima dal Purgatorio con un *Pater*, o di ottener la terza parte della remiſſione dei peccati.

(a) Decernentes . . . nullo unquam tempore *per nos aut ſedem prædictam revocari* aut limitari, vel *illis derogari poſſe* . . . & *quoties* revocari, alterari, vel derogari contiget, *toties in priſtinum & eum in quo ante præmiſſa erant*, ſtatum reſtitutos . . . per Generalem . . . eſſe & fore. Bolla del 1571.

Portogallo fin dalla loro naſcita : con quella di Praga in Boemia: con quella di Lovanio. Per quaſi due cento anni continui con quella di Parigi. L'anno paſſato ſono ſtati in conteſa con quella di Avignone, a cui finalmente è riuſcito reprimere le loro intrapreſe : e attualmente lo ſono con quelle di Cracovia e di Zamoski in Polonia, le quali hanno ſcritto alle Univerſità degli altri Stati, e ſpezialmente a quella di Parigi per domandarle ſoccorſo contro le intrapreſe di queſti Padri.

Queſte intrapreſe non ſono ſemplicemente un' effetto della debolezza umana, da cui naſce che i corpi più riſpettabili, coll'andare del tempo, ſi corrompino, e decadano dal loro primiero fervore. Il primiero fervore dei Geſuiti è ſtato d'impadronirſi di tutte le Univerſità, e in ciò non hanno punto degenerato.

Queſto è uno dei punti del loro Inſtituto. Le loro Conſtituzioni, ed una quantità di Bolle da loro ſpezialmente ottenute per riuſcirvi, non tengono naſcoſto il ſiſtema diſtruttivo da loro formato.

Queſto è ſtato dall' Univerſità di Parigi rappreſentato al Re nell' anno 1724. con chiarezza, e forza, cavandone e dalle Coſtituzioni dei Geſuiti, e dalle Bolle da loro con inganno ottenute, i teſti ſteſſi che confermano queſto progetto. Siccome queſta importante Scrittura ritorna ſotto gli occhi del Pubblico, così crediamo poterſi diſpenſare dal raportare quì queſti teſti. Per l'altra parte queſto ſi trova di già fatto recentiſſimamente nella ſtoria generale Tom. 4. articolo 10. della ſeconda parte, n. 5.

Si vedrà, che ſecondo le Coſtituzioni, ciaſcun Collegio dei Geſuiti diventa Univerſità, e che

ciaſcun Prefetto degli ſtudj appreſſo queſti Padri è Collatore dei gradi : che per le Bolle qualunque Univerſità, qualunque Poteſtà ancora voleſſe opporviſi, perderebbe i ſuoi privilegj ed i ſuoi diritti, e ſi vederebbe citata da un Giudice ſtraniero per eſſere ſcomunicata : che queſte Univerſità Geſuitiche ſono governate diſpoticamente dal Generale, che ſolo ne ha l'amminiſtrazione per lo ſpirituale e per il temporale : che mentre vi ſi fa ſoſcrivere agli ſcolari *un' obbligazione di oſſervare le Coſtituzioni che loro ſaranno preſentate* (*a*) ſi fanno poi ſcrupolo queſti Padri di far prendere i gradi ai loro Studenti nelle Univerſità reali a cagione *dei giuramenti che vi ſi* fanno : che i Sovrani ed i loro Magiſtrati non devono ingeriſi nel governo di queſte Univerſità, ſenon per *eſeguire la volontà del Rettore, o per proteggere le coſe da lui raccomandate* (*b*) : che ſe i Magiſtrati non vi s'impiegano *come conviene*, devono *i Sovrani provvedervi* (*c*) : ed è ancora per grazia, che i Ge-

---

(a) Queſto dicono eſpreſſamente le Coſtituzioni ſteſſe.

(b) Ad ea quæ ad bonum ſtatum Univerſitatis proprie pertinent, *convenit* juſtitiæ ordinariæ ... miniſtros, circa punitionem Scholaſticorum, *voluntatem Rectoris Univerſitatis ſibi ſignificatam exequi* : & generatim res ſtudiorum favore ſuo, *præſertim cum a Rectore fuerint commendatæ*, promovere. Conſt. p. 4. c. 11. §. 3.

(c) Ad bonum Univerſitatis ... pertineret, ſi Scholaſticus aliquis . . . ut etiam civitate, expelli, conveniret, ut certiores facti juſtitiæ ordinariæ adminiſtratores, id *ſtatim* exequerentur. Et

ob

i Geſuiti permettano all'autorità ſecolare queſt'onore di eſeguire i loro ordini ; ma penſano anche di queſto compenſarſi d'altra parte (*a*).

L'Inſtituto della Società è contrario al bene ed alla pace dello Stato.

Neſſuna coſa può eſſere più contraria al bene pubblico, che un corpo di uomini ſparſi per tutti li regni del Mondo, quali pretendano eſſere indipendenti dalle Potenze nelle terre delle quali abitano: che ſono padroni di farſi delle leggi, quali poſſino eſſere da loro mutate come vogliono ſenza averne a render conto a chiſiſia: che hanno poſto per uno dei punti del loro Inſtituto, che le leggi, le quali da loro ſi faceſſero, non doveſſero eſſere moſtrate agli ſtranieri, nè eziandio a tutti li membri di queſto corpo, ma ſoltanto doveſſero eſſere note a taluni tra loro: che hanno formato il loro Inſtituto con tanto artificio, onde poſſino eſſere tutto quello che vogliono, e che a loro conviene: che ſembrano legarſi con voti perpetui e ſolenni, come fanno gli altri Religioſi, e che però per una direzion d'intenzione, e per la clauſula, *juxta Conſtitutiones*, rendono in-

ob hoc & ſimilia a Principe, hujuſmodi *facultatis* ſcriptum habere teſtimonium oportebit. Ut commendatio etiam Rectoris *in alicujus Scholaſtici favorem* momentum apud eoſdem juſtitiæ miniſtros haberet, ne Scholaſtici opprimerentur, oporteret Decl. ibid. B.

(a) Quoniam exemptio ab ordinariis judicibus, Scholaſticorum numerum illicere non poteſt, aliis prærogativis & privilegiis, ut id compenſetur, eurandum eſt. Declar. Ibid. B.

contanente queſti voti non perpetui, e non ſolenni: che per la ſtruttura del loro Inſtituto hanno una forza ſecreta; in virtù della quale poſſono o eſtenderſi talmente, che abbracciano nel loro corpo perſone di tutti gli ſtati, di tutti le religioni, maritati o non maritati aventi il loro abito o nò: o riſtrignerſi di tal maniera, che quello cui in oggi n'è un membro nel ſenſo più ſtretto, può ceſſar d'eſſerlo domani, ſe ciò piaccia al capo di queſto Corpo: che poſſono contrattar, e di fatti contrattano con ogni ſorte di perſone, di maniera però che queſte perſone ſi trovano legate, ſenza che il Corpo lo ſia: che, ſe queſto è loro utile, poſſono caſſare tutto quello ſarà ſtato fatto; e che nelle conteſe quali poteſſero ſopra ciò naſcere, ſaranno i ſoli giudici reſtandone parti.

Ora tali ſono i Geſuiti. Queſto però non ſi è fatto per una corruzione, la quale ſi foſſe inſenſibilmente introdotta dopo qualche tempo; il che frequentemente ſuccede anche agli ſtabilimenti i più edificanti nella loro origine. I Geſuiti ſono tali per le loro Conſtituzioni. Queſto viene lungamente moſtrato nella ſeconda parte della Storia generale (a), ove vengono riferiti i teſti delle loro Coſtituzioni, e dei Libri che compongono il loro Inſtituto. Baſta citarne quì alcuni pezzi.

1. La trentotteſima di quelle che chiamano loro regole comuni, gli comanda eſpreſſamente di „ non comunicar agli eſteri, nè le Coſtitu-„ zioni, nè gli altri Libri, e ſcritti, in cui ſi

„ con-

(a) Si vedano ſpecialmente gli Articoli 3. 4. 5. 6. del terzo volume, e l'Articolo 11. del quarto.

Digitized by Google

„ contengono l' Inſtituto o i Privilegi della So-
„ cietà „ (a).

Nel corſo del Proceſſo del P. la Valette hanno i Geſuiti voluto ſoſtenere, che avendo loro ſteſſi preſentato i Libri del loro Iſtituto, era falſo, che voleſſero occultarli. Ma gli fu riſpoſto, che ciò non impediva, che queſti, ſecondo la loro primiera diſpoſizione, non doveſſero ſtarne ſecreti ſenza poter eſſer comunicati agli eſteri.

2. Si ſono di già citate le Bolle dei Papi, che danno alla Società l' autorità di mutare ed alterare le ſue Coſtituzioni, approvandole ſempre nella nuova forma che prendeſſero, ancora ſenza che la S. Sede le abbia vedute. Quali uomini, o piuttoſto quali moſtri negli Stati ordinati, quanto un corpo di uomini, che non ha niente di fiſſo nel ſuo Inſtituto, ſe non la regola inviolabile di ſeguire ſempre la legge del ſuo attuale intereſſe, ed il ſingolar privilegio di poter preſentare ciaſcuno dei ſuoi cambiamenti come anticipatamente approvato dalla Sede Apoſtolica ſenza che eſſa ne abbia alcuna notizia! Quali uomini in uno Stato, contro i quali eſſo non può prendere alcuna precauzione certa, e che poſſono tutte eluderle, ſoſtituendo domani un nuovo Inſtituto, a quello contro di cui oggi ſaranno ſtate preſe! Quali uomini come quelli che ſono i padroni di preſentare alternativamente il sì, ed il nò, per loro regola:

(a) Conſtitutiones alioſve hujuſmodi Libros aut *ſcripta*, quibus Societatis Inſtitutum vel privilegia continentur, non niſi ex Superioris expreſſo conſenſu *externis* communicet. Vegganſi gli altri teſti citati nella Storia T. 3. p. 313. e ſeq.

la: che come Protei possono cangiare di forme, e di leggi, secondo il loro genio: che ubbidienti alla Legge suprema dei loro interessi, possono formarsi in un singolare Istituto in un luogo, e per un tempo, mentre che ne averanno uno totalmente contrario in altri luoghi, ed in altri tempi! Una Società di così sorprendente natura, non è ella irreconciliabile col buon ordine dello stato, la di cui sicurezza sempre dipende dalla stabilità delle Leggi, e dalla posizione invariabile dei corpi differenti, che la compongono? Ella non è capace che di alterarne l'armonia, di distruggerne la pace, e di produrvi presto o tardi un generale rovesciamento. Non è dunque ella da riceversi in uno stato regolato.

3. In un ordine religioso quello che v' ha di più sacro, di meno variabile, di più costitutivo dell' Instituto, e che ne fa come il fondamento, sono i voti, i quali legano i membri all' Ordine, e l' ordine ai membri; e separando quelli che gli fanno dal Mondo, fissano il loro stato in un modo invariabile.

Appresso i Gesuiti si moltiplicano all' infinito i voti di povertà, di castità, e di obbedienza. Oltre i voti che fa ciascun Gesuita a misura ch' egli entra in qualcuna di quelle classi dove viene posto di Scolaro, di Coadjutore, di Professo ec. sovente se ne fanno fare ai Novizzi nel corso del loro Noviziato. Le Costituzioni contengono circa questo cose le più stravaganti, e che mostrano avere avuto per iscopo i fondatori di questo Istituto d' ingannare Dio e gli uomini. La moltitudine dei testi che sarebbe d' uopo quì riferire, renderebbe questa Scrittura più lunga di quello si conviene, Questa fatica è già stata fatta con estensione nel-

la ſeconda Parte della Storia generale (a) Riſtrigniamoci dunque a rapportare il ſommario di quello che diſtintamente è ſtato provato.

Dopo queſto è d' uopo forſe domandare quello che debba penſare qualunque Stato regolato di queſto incomprenſibile Iſtituto? Iſtituto in cui tutto è in aria per quello riguarda lo Stato, la perſona, la fortuna dei Cittadini, e che non ha di fiſſo ſe non la facilità di appropriarſi i beni delle famiglie.

Iſtituto che deſidera i primi momenti di una gioventù poco rifleſſiva, per fargli prendere degli impegni eterni verſo di lui: per fargli merito lo ſpogliarſi dei proprj beni a ſuo vantaggio: per legarla con voti, godendo a ſuo piacere delle vittime da lui ſacrificate, ſoſtenendo che s' elle ſono legate, egli però non lo è.

Iſtituto, che ingannando la fede pubblica e la ſicurezza delle famiglie con dei voti ſimili a quelli di tutti gli altri Ordini Religioſi, non pretende ſe non formar dei ricchi, capaci di poſſedere e di ſuccedere, malgrado il voto di povertà; dei Cittadini apparecchiati a ritornar nel Secolo, malgrado il voto di Religione; degli uomini liberi che potranno un giorno maritarſi, malgrado il voto di Caſtità; e mettere ſoſſopra tutte le dotazioni, le diviſioni, ed i contratti della loro famiglia, malgrado la loro rinunzia a tutte le coſe.

Inſtituto che non ha altre viſte in queſte preſtigie ſe non di diventar ricco, con queſti preteſi poveri; poveri però realmente riguardo a ſe ſteſſi,

(a) Articolo 6. che contiene il fine del terzo volme ed il principio del quarto.

ſteſſi, e ſolamente ricchi per lui: ſe non di eſtendere il ſuo dominio, le ſue conquiſte, o le ſue ricchezze, con queſti ritorni al ſecolo, avendo meno per oggetto di ſcaricarſi di ſoggetti malvaggi, o poco proprj per i miſterj della ſua Monarchia ſopra lo Stato, che di fare i ſuoi proprj intereſſi, o governare il tutto ſotto il nome di queſti Geſuiti di fuori.

Indefinibile Società, che tenendo il reſtante degli uomini in un'inganno perpetuo; e che, ſparſa in tutte le parti, non preſenta, nelle ſue leggi, nei ſuoi voti, nella ſua dottrina, nei ſuoi membri, ed in tutta ſe ſteſſa, che incertezze, ed inſtabilità. Che avendo delle leggi in oggi, domani può averne di contrarie: che ſoſtenendo alternativamente il sì, ed il nò, col ſuo comodo ſiſtema della probabilità, può mutare dottrina ſecondo i tempi, i luoghi, e gl' intereſſi: che formando veri Religioſi, mendicanti eziandio realiſſimi, quando ſi tratta d'avere i privilegj dei mendicanti, non li forma più quando ſi tratta di poſſedere e ſuccedere: che avendo voti aſſoluti, quando ſia d'uopo legar gli altri ai ſuoi intereſſi, non li ha più che condizionati, quando il ſuo intereſſe ricerchi, che queſti legami ſieno interrotti: che fa ſignificare ai ſuoi voti, ora che la povertà non impediſce di poſſedere, ora che ſono obbligati di non più poſſedere, ma che non gli tolgono il diritto, s' ella vuole, di poſſedere di nuovo.

Tutto è abiſſo in queſto Iſtituto. Il Superiore che dirige i voti, gli riceve, o non gli riceve? Queſti voti ſono ſolenni, o non lo ſono? Si è Religioſo dopo avergli fatti o nò? Si è per ſempre, o può non eſſere più? Sotto queſt' abito di Geſuita ſi è indifferente; Scolaro ſemplice, o Scolaro approvato; Coadiutore formato, o non formato,

to; ſpirituale o temporale; Profeſſo dei quattro voti o dei tre? Coſa ſorprendente? Io non ſo ſe domani, quello che in oggi veggo Geſuita, e da cui ſento pronunciarſi i tre voti ſoſtanziali della Religione, ſia per eſſere nel ſecolo ſenza legami e ſenza voti: mentre che per l'oppoſto nel mezzo del ſecolo, io non ſono ſempre ſicuro, ſotto l'abito di ſecolare, in un uomo maritato, eziandio in un Luterano, di non vederlo un Geſuita.

4. Prendendo i Geſuiti la difeſa del P. de la Valette, tanto nei Proceſſi, come nelle Memorie, che ſono comparſe per loro, ſi è fatto una gran moſtra della povertà alla quale obbligano le loro Coſtituzioni le Caſe Profeſſe. „ Ella è tale „ che nè i Profeſſi, nè le loro Caſe poſſono mai „ applicarſi veruna coſa delle rendite dei Collegj „ e Caſe di approvazione, le quali ſole poſſono „ poſſedere beni ed entrate. Nè il Generale ſteſ„ ſo può diſpenſare da queſta Legge " (a).

E pure queſti Padri uniti nella loro Congregazione generale del 1661., hanno deciſo, che ſe ſi faccia fabbricare una Caſa Profeſſa „ ſi poſſono „ aggravare i Collegj di pagare un' annua penſio„ ne, mentre dura la fabbrica, ancorchè duraſſe „ quaranta e più anni " (b). Queſta è una nuova prova di quello ch' è ſtato rimproverato ai Geſuiti dagli Avvocati Avverſarj, che il loro Iſtituto è pieno di contraddizione, poſte a fine di metterſi al

(a) Vegganſi i teſti delle Coſtituzioni nella Storia generale Tom. 3. p 418.

(b) Undecima Congreg. gener. decr. 10. Collegia poſſunt gravari ad ſolvendam annuam penſionem domui Profeſſæ, durante fabrica; etiam ſi quadraginta & amplius annos duraret.

al largo, per poter fare quello che all' occasioni sembrerà loro più conveniente.

In questo momento abbiamo ricevuto, che il Senato di Venezia ha fatto un Arresto non meno funesto alla Società, di quello del Parlamento di Parigi degli 8. Maggio passato. I Gesuiti avevano fatto fare alla Casa Professa, una sostituzione, che si fa ascendere a sopra un millione di lire francesi. Per diverse morti la sostituzione in loro favore, era per succedere fra breve. Ma alcune parti interessate hanno preteso che le Case Professe sieno incapaci di ricevere una successione, non potendo possedere. Dopo le Scritture le più evidenti hanno finalmente i Gesuiti perso la Causa. Questo è quanto noi sappiamo fin' ora.

5. Al fine delle Costituzioni si trova un voto assai stravagante, che da ciascuno Gesuita si fa dopo la Professione. Si promette con questo voto, che nel caso venga costretto ad accettare un Vescovado, e senza dubio ancora quello di Roma, il Vescovo o Papa Gesuita, conserverà sempre *tal dipendenza dal Generale della Società, sicchè mai ricuserà i di lui consegli, o quelli del Gesuita, ch' egli si sarà degnato di sostituire a questo uffizio*. Bisogna di più far voto di *obbedire* con docilità *a questi consegli*. E' vero però che nel voto si aggiugne, *se io giudichi che quello mi verrà consigliato debba preferirsi ai miei proprj pensieri*: ma si dice ancora, *il tutto doversi intendere secondo le Costituzioni e Dichiarazioni della Società* (a):

„ far-

(a) Insuper promitto, si ... hac ratione in præsidium alicujus Ecclesiæ promovear; pro cura quam de animæ meæ salute, ac recta muneris mihi impositi

il che ſignifica che il Veſcovo o Papa *rinuncierà al ſuo proprio giudizio* (*b*), e crederà ſempre che i penſieri del Generale o del Rappreſentate ſieno aſſai migliori dei ſuoi. „ *Non è però*, aggiungono le Coſtituzioni, che quello il quale è Veſcovo abbia ancora per ſuperiore qualcuno della Società, ma ſpontaneamente, per obbedire con più ſicurezza a Dio, tiene appreſſo di ſe qualcuno, il quale con libertà gli proponga quello ſarà più proprio per procurarne la di lui gloria (*c*) “. E' chiaro, malgrado i ripieghi artificioſi di queſti rigiri, che ſecondo l'Iſtituto il Generale deve dominare ſopra il Veſcovo, o il Papa

---

ſiti adminiſtratione gerere debeo, me *eo loco ac numero habiturum Præpoſitum Societatis Generalem, ut nunquam conſilium audire detrectem*, quod vel ipſe per ſe, vel *quivis alius de Societate quam ad id ipſe ſibi ubſtituerit*, dare mihi *dignab itur*. Conſiliis vero huuſmodi ita me *parituru ſemper* eſſe promitto, ſi ea meliora eſſe, quam quæ mihi in mentem venerint, judicabo. *Omnia intelligendo juxta Societatis jeſu Conſtitutiones & Declarationes*. Tali die ... Conſt. alla fine della decima parte.

(b) Superiorem loco Chriſti agnoſcentes: ... & veram abnegationem propriæ voluntatis & judicii habere; voluntatem ac judicium ſuum cum eo quod ſuperior vult ſentit, omnino conformantes, propoſita ſibi voluntate ac judicio Superioris, pro regula ſuæ voluntatis & juditii. Conſt. p. 3. c 1. §. 23.

(*c*) Non quod habeat, qui Prælatus eſt, aliquem de Societate Superioris loco, ſed quod ſponte in Dei conſpectu vult ad id faciendum obbligari, quod ... melius eſſe intellexit quodque placeat eſſe aliquem qui ſibi cum charitate & libertate chriſtjana id proponat C. p. 10. §. 6.

Digitized by Google

Papa, in quella guiſa che domina ſovra i Geſuiti; o più toſto eſſere il vero Veſcovo, ed il vero Papa, ſotto il nome di Geſuita.

L' Iſtituto della Società dei Geſuiti frange i legami dell' umana Società.

La ſolidità dei contratti è il legame eſſenziale di tutta la Società. Ma era neceſſario alle gran vedute della Società dei Geſuiti, che l' impegno non foſſe reciproco; e che gli altri eſſendo legati con i contratti, ella non lo foſſe. Era duopo per riuſcire nella ſua vaſta idea, ch' ella poteſſe burlarſi ſecondo i ſuoi intereſſi, dei ſuoi impegni, come di quelli degli altri. Queſta libertà le viene aſſicurata dal ſuo Iſtituto.

1. Niun altro fuorchè il Generale deve giudicare dei contratti, e dei delitti, tanto della Società in generale, come di ciaſcun Geſuita in particolare. Il Generale ha altresì il diritto di avvocare a ſe tutte le parti dell' Univerſo, qualunque conteſa inſorgerà ſopra queſti contratti, e giudicarle ſovranamente (*a*).

2. Non è egli però legato in queſti giudizj dalle Coſtituzioni della Società, o perchè può, ſecondo queſte Coſtituzioni ancora ſoſpenderne a ſuo piacere le diverſe diſpoſizioni a titolo di diſpenſe; o perchè può mutarle, diſtruggerle, e riformarle ſecondo i luoghi, i tempi, o gl' intereſſi, e riveſtirle per queſto ſolo di tutta l' autorità della Sede Apoſtolica.

3. L' Iſti-

(a) Penes Generalem omnis facultas agendi *quoſvis* contractus ... tam domorum quam Collegiorum. Conſtit. p. 9. c. 3. §. &

3. L'Istituto della Società decidendo naturalmente della natura, o della solidità degli atti, e dei contratti che ella fa con gli altri nomini; se l'Istituto è variabile, bisogna necessariamente che altresì gli atti ed i contratti dello stesso sieno tali; e che possino questi, come l'Istituto, cangiare secondo i luoghi, i tempi, e gli interessi.

4. Così i Gesuiti non contrattano mai se non *secondo il costume ed i privilegj della Società*. Quest'è ancora una direzion d'intenzione, che sopra l'articolo degli atti e dei contratti, come sopra li voti ed i privilegj, significa che la Società non è obbligata se non per quanto tempo ella vorrà.

5. Sopra la questione insorta l'anno 1575. nella terza Congregazione, cioè se si dovesse conservare la formula dei contratti, la quale pareva produrre in molti luoghi alcune difficoltà; il Generale Acquaviva decretò (*) nel 1581, che i *contratti dovessero essere celebrati secondo il costume, ed i privilegj della Società*. Volete sapere quali sieno questi costumi e questi privilegj dei Gesuiti in materia di contratti? Pendente il Processo giudicato dal Parlamento nel mese di Maggio passato, si è convenuta da una parte e dall'altra, che non si tratta appresso i Gesuiti per assicurare la validità di un Atto o di un Contratto, di esigere nè deliberazioni capitolari, nè il concenso dei Collegj o delle Case. Questo va bene per gli altri ordini, che vogliono che si contratti con loro con sicureza. Ma per i Gesuiti le di cui viste sono per opposto di non legarsi mai, gli Atti ed

(*) Veggasi il testo dell'ordinazione dell'Acquaviva nel quarto Tomo della Storia Generale p. 235.

i Contratti non si fanno nè per mezzo di Assemblee, nè per mezzo di deliberazioni. *Il solo Generale ha il potere di trattar negozj, e far contratti tanto quelli che appartengono ai Collegj, come quelli delle Case*, o per qualunque altra cosa senza veruna eccezione. Tutti gli Atti, Contratti Obbligazioni, Dichiarazioni che vengono fatte dai Gesuiti, senza la sua special licenza, e senza il suo special ordine, sono assolutamente nulle, e non obbligano nè la Società in generale, nè i Gesuiti in particolare. Tal'è la Legge dell' Istituto.

Dopo questo non deve recare veruna maraviglia il vedere i Gesuiti di Francia prendersi nessun fastidio delle disapprovazioni e delle ritrattazioni fatte o da loro stessi, o dai loro Superiori. Sono Atti nulli per questo solo che il Generale non abbia concessa la licenza di farli, o che non gli abbia ratificati da poi che sono stati fatti.

6. Si dirà senza dubbio, che almeno il Generale potrà concedere le necessarie facoltà, e che sarà facile al tempo dell' Atto e del Contratto farsele mostrare.

Ma le Costituzioni ci assicurano, che neppur allora vi sarà sicurezza, poichè appresso i Gesuiti, rapporto a queste facoltà, vi è una pratica di somma utilità per ingannar la gente, cioè mostrare facoltà che non sussistono, e presentare commissioni bene spiegate, ma che vengono distrutte per atti secreti.

„ Quantunque il Generale, dicono le Dichia-
„ razioni, dia ai Superiori facoltà le più ampie
„ nelle lettere Patenti ostensibili che a loro in-
„ viano, affine d'ispirare ai loro sudditi più ris-
„ petto e riverenza, e rendergli più obbedienti ed
„ umili, niente però di meno può con Lettere
„ secrete ristringere e limitare queste facol-

„ tà

„ tà " (*a*): In queſta maniera ſu la fede della Lettera patente oſtenſibile, ſi crede fare un atto valido; e'l Generale con una ſua Scrittura ſecreta potrà, quando vorrà, annichilare l'atto o il contratto.

7. Ma ſupponiamo una facoltà realiſſima, ſenza contralettere, e ſenza finzione, eziandio una facoltà *ad hoc*: con tutto ciò non ſarà niente avvanzato, poichè l'Iſtituto ancora a queſto vi provvede: „ Quantunque il Generale, dicono le „ Coſtituzioni, communichi la ſua facoltà agli „ Superiori inferiori, reſta però padrone di appro„ vare, o di caſſare, ſecondo che a lui più pia„ cerà, tutto quello che da loro ſarà ſtato fatto" (*b*): Così malgrado la facoltà non finta, niente ſi ottiene, poiche l'Atto o Contratto può ancora divenir nullo ad arbitrio del Generale, e queſto Generale riſiede in Roma.

8. Si dirà, che ſe il Generale pretende di caſſare il tutto ſenza prenderſi cura delle facoltà, che averà conceſſe; ſi domanderà giuſtizia.

Ciò ſenza dubbio ſi potrebbe fare riſpetto a tutti gli altri corpi. Ma per i Geſuiti il loro Iſtituto vi mette un buon ordine; poichè oltre che il

(a) Quamvis Generalis in Patentibus Litteris ad Præpoſitos particulares miſſis, *ampliſſimam ei facultatem impertiat*, quo magis ſubditi eoſdem venerentur, & humiliores ac ſubmiſſiores ſe exhibeant, nihilominus tamen per ſecretas Litteras, hæc poteſtas contrahi, prout convenire videbitur & limitari poteſt. Decl. in Conſt. p. 2. c. 1. B.

(b) Quamvis aliis inferioribus Præpoſitis ... ſuam facultatem communicet, poterit tamen approbare, reſcindere, quod illi fecerint, & in omnibus quod ei videbitur conſtitu re. Id. §. 20.

Generale risiede in Roma e che non è lecito appellarsi dai suoi giudizj, nè pure al Tribunale del Papa, si è veduto che il Generale stesso ha diritto di citare avanti a se, quelli che non fossero contenti di questa maniera di agire, e sovranamente senza forma di processo giudicarli. Così per legge dell' Istituto, egli è il solo giudice nella sua propria causa, e la sorte degli Atti e dei Contratti dipenderà dalla sua sola volontà.

9. Si dirà che almeno allora quando il Generale averà ratificato gli Atti o Contratti diverranno insolubili. Nulla meno. Perchè quand' anche il Generale gli avesse esequiti, egli non ne sarà affatto per essi legato. I Contratti o gli Atti non saranno sicuri quando l' utile della Società ricercherà che quest' obbligazione cessi, e che gli Atti o Contratti sieno destrutti. Non vi è Atto più sacro che i Testamenti, nè contratto più inviolabile per sua natura, che la obbligazione di eseguire le ultime volontà di un Benefattore. „ Ora, dice l' Istituto, il Generale può mutare „ la destinazione dei Legati fatti ai suoi Collegj, „ o alle sue Case, ed applicargli a qualche uso „ necessario differente da quello per cui sono stati „ dati. Può altresì per necessità urgenti, o eziandio per semplici utilità evidenti, vendere, elienare, permutare i beni donati, senza curarsi „ delle ultime volontà dei Testiatori. E non solo „ questo può il Generale, ma ancora può dare „ questa facoltà a tutti li Superiori inferiori „ ec. (a).

E' ve-

(a) Possunt omnes nostri Præpositi ... *ex uno usu commutare ad alium necessarium, legata* quæ relin-

E' vero, che ſecondo l' Iſtituto, biſogna far uſo di queſta pratica delicata prudentemente, ed avere ſopra tutto attenzione, che quelli, ai quali appartiene pagare queſti legati, non ne vengano in cognizione; per timore che reſtandone ſcandalezzati, non ſi riſolvino a non voler più pagare. Ma tolto queſto inconveniente, e ben cuſtodito il ſecreto, la ſorte dell' Atto o del Contratto è laſciata in deſcrizione del Generale, o pure, come dice l' Iſtituto, *alla ſua prudenza; e non n' è reſponſabile che la di lui coſcienza*. (a).

Ma queſto non è ch' un ſaggio. Quanti altri punti contrarj al bene dello Stato non preſenta l' Iſtituto dei Geſuiti? Queſti voti indefinibili, per eſempio, di cui ſi è già fatto parola, quali non obbligano ſe non quanto piace al Generale: quali obbligano i particolari ſenza obbligare la Società: quali non hanno ancora ſtabilità e durata per i particolari ſe non quanto piace alla Società: quali per altra parte conciliano il poter poſſedere ed acquiſtare con il voto della povertà; la facoltà di ritornare nel ſecolo con la rinunzia ſolenne al mondo; la facilità di ſpogliare i Cittadini dei loro beni per arricchirne la Società, con la profeſſion religioſa: quali finalmente tengono le famiglie per lungo tempo ſoſpeſe circa la loro ſtabilità, e che

---

inquuntur noſtris Collegiis aut Domibus, *dummodo id fiat ſine ſcandalo eorum ad quos ſolutio talium legatorum pertinet*. Hanc facultatem ſibi reſervat Generalis. Compendium verbo *Commutatio*.

(b) Poſſunt pro emergentibus & evidentibus utilitatibus ... vendere, alienare, ac permutare quælibet bona ... *non obſtantibus ultimis Teſtatorum voluntatibus* .., ſed Generalis *prudentia* requiritur & *conſcientia oneratur*, Idem verbo *Alienatio* §. 5.

non formano ſe non uomini amfibii di cui lo Stato non è mai ſicuro di eſſerſene ſcaricato: queſto diritto così pericoloſo di rimandare i ſoggetti, e di tornare a riceverli, di rimandargli poveri per ricevergli dipoi ricchi; di rimandarli qualche volta con la condizione di ritornarſene quando foſſero arricchiti; di rimandarli eziandio ſenza delitto, e ſenza verun' altra cagione che l'intereſſe momentaneo della Società: queſti mezzi così avvedutamente preparati per acquiſtare immenſe ricchezze per i Collegj; con la ſoſpenſione degli ultimi voti, per quelle Miſſioni, quali formano altrettanti banchi di commercio in tutte le parti dell'uno e l'altro mondo: queſta eſtenſione prodigioſa del Corpo della Società, per la moltiplicità delle ſue Claſſi, per la diverſità delle condizioni in quelli ch' ella annovera fra i ſuoi membri; per la libertà che ſi ha da eſſere Geſuita ſotto tutti gli abiti, in tutti gli ſtati della vita civile, nel matrimonio ſteſſo, e forſe in tutte le Religioni: queſta dottrina ſempre pronta ad accomodarſi ai tempi e agl' intereſſi attuali della Società: queſta morale così propria a conciliarſi tutti li cuori malvagj, a intimidire e a deprimere tutte le perſone da bene; a roveſciare le Leggi, i Corpi, i Regni ed i Re, quando diventaſſero oſtacoli alle vedute dell' ambizioſa Società: queſt' arte sì ſoſtenuta di comparire, di convenevolmente cedere ai tempi funeſti per mezzo di diſapprovazioni, di ritrattazioni, o di dichiarazioni, e di ritornar ſempre a prenderſi gioco delle promeſſe e dei giuramenti, quando la criſi è diſſipata: queſte maſſime dell' Iſtituto, le quali rendono tutti queſti giuramenti inutili e caduchi, facendone dipendere la loro validità dalla ratificazione di un Generale Romano, che non li ratificherà giammai: le pre-

cau-

cauzioni di queſto Iſtituto contra ogni riforma poſſibile che voleſſero fare i Re, i Veſcovi, i Papi ſteſſi per queſto diritto incredibile, che dà al Generale di prenderſi gioco di queſte riforme, di diſtruggere e riſtabilire l' Iſtituto a ſuo piacere, e ſotto quella data ch' egli vorrà ec. ſorprendente Iſtituto, quale in queſta guiſa ſi mette da ſe ſteſſo fuori di pericolo di riforma ; e che preſentando da tutte le parti i vizj i più dannoſi agli Stati, loro annunzia per la ſua coſtituzione ſteſſa, eſſere egli ſicuro delle loro riformazioni ; e che egli continuerà a ſuſſiſtere con tutti i ſuoi vizj, non oſtante tutte le loro modificazioni, finattantochè non ſaranno deſtrutti fino dalle radici.

Stato dei Geſuiti in Francia.

I Geſuiti entrarono in Francia per la prima volta nel 1545. ma ſolo nel 1550. ottennero dal Re Enrico II. Lettere Parenti che gli permettono di fabbricare un Collegio a Parigi, *e non nell'altre Città del Regno*. Le Genti del Re ſi oppoſero al Regiſtro, e richieſero, che foſſero fatte delle Rimoſtranze al Re per ſupplicarlo a rivocare le ſue Lettere-Patenti. Non oſtante le Lettere di comando, perſiſterono quegli nelle loro determinazioni : e queſte ultime lettere non cavarano al Parlamento ſe non due Arreſti, l'uno dei 8. Febbrajo 1552. e l' altro dei 3. Agoſto 1554. ordinando che le Bolle di approvazione dell'Iſtituto dei Geſuiti foſſero comunicate al Veſcovo di Parigi, e alla Facoltà di Teologia. Si è già veduto alla pagina 1. e 2. di queſto Scritto, il giudizio che di queſte Bolle formarono il Prelato e la Facoltà.

Sul loro parere il Parlamento, eſſendo le Came-

re unite!, dichiarò che *non si poteva, nè si doveva passar oltre all' accettazione, ed autorizzazione dei Gesuiti.*

Nell'anno 1559. asceso sul Trono Francesco II. in età di anni 16. fu governato da Catterina de' Medici, qual'era per i Gesuiti, la di cui potenza, divenuta dipoi così formidabile, incominciava a formarsi. Avendo senza dubbio scoperto da quel tempo nei Gesuiti delle disposizioni proprie a servirli utilmente nell' esecuzione del progetto della Lega, impiegarono in favore di questi Padri il loro credito appresso la Regina Madre, ed ottennero delle Lettere Patenti per ben tre volte, li 12. Febbrajo 1559. li 25. Aprile, e li 31. Ottobre 1560. con gli ordini i più precisi al Parlamento di registrarnele. Il motivo ch' ella adduceva, era che i Gesuiti si contentavano di essere ricevuti, „ che i loro Privilegj e le loro Costituzioni non sareb- „ bero in alcuna maniera contra le Leggi Reali e del „ Regno, nè contra la Chiesa Gallicana ..... nè „ contra i diritti Episcopali e Parrocchiali, nè con- „ tra i Capitoli della Cattedrali o Collegiate". Questi Padri reiterarono questa dichiarazione al Parlamento, che loro ne diede l' Atto per l' Arresto dei 18. Novembre 1560.

Le Genti del Re allora dichiararono, che non impedivano il registro *atteso la dichiarazione fatta dai Sacerdoti e Scolari di detto Ordine: che se in appresso si troveranano dannevoli o pregiudiziali ai diritti del Re e privilegj ecclesiastici si debba ricercare provvedimento.* Nondimeno l'Arresto che fu fatto sopra queste conclusioni li 22. Febbrajo 1560. (l'anno cominciava ancora a Pasqua) conteneva unicamente che „ i Gesuiti si provvederebbero su l' appro- „ vazione del loro Ordine al Concilio Generale o „ Assemblea prossima, che si farebbe nella Chiesa „ (Gallicana)".

Quest'

Queſt' Aſſemblea ſi tenne a Poiſſy nel 1561. alla quale preſiederono il Cardinale di Tournon ed il Cardinale di Lorena tutti due protettori dichiarati dei Geſuiti. Non poterono però queſti indurre l'Aſſemblea a determinare l'ammiſſione di queſti Padri ſe non colle condizioni ſeguenti: „ 1. „ Che ſarebbero ricevuti in forma di Società e di „ Collegio, e non di Religione nuovamente iſti- „ tuita: 2. Sotto un'altro nome che quello *di* „ *Compagnia di Gesù, e di Geſuiti:* 3. Che il „ Veſcovo Dioceſano averebbe ogni ſopraintenden- „ za, giurisdizione, o correzione ſopra la loro So- „ cietà o Collegio: 4.Che non intraprenderebbero „ nè in ſpirituale, nè in temporale coſa veruna, „ che foſſe di pregiudizio ai Veſcovi, Capitoli, „ Parrochi, Parrochie, Univerſità, ed altre Reli- „ gioni. 5. Che ſi conformarebbero al *Jus antico*, „ rinunziando prima d'ogni coſa, ed eſpreſſamen- „ te, a tutti li privilegj contenuti nelle loro Bol- „ le, i quali foſſero contrarj alle precedenti con- „ dizioni: *altrimenti, in mancanza di far ciò, o* „ *che in l'avvenire ne ottengano, le preſenti reſte-* „ *ranno nulle e di neſſun effetto e valore.*"

Queſta opinione ſegnata ai 15. Settembre 1561 fu ratificata dalla Gran Camera ſolo li 13. Febbrajo ſeguente; quantunque tutto quello ch'è ſtato fatto rapporto l'ammiſſione dei Geſuiti ſia ſtato traſmeſſo alle Camere raunate. Queſt' ultimo Arreſto che fu fatto ſulla ſemplice Supplica, e ſenza aſcoltar le Parti intereſſate, come il Corpo della Città, l'Univerſità, le Comunità, gli oſpitali ec. conteneva che la Compagnia ſarebbe ricevuta *in forma di Società e di Collegio ſoltanto*, *e cogli obblighi e condizioni* eſpreſſe sì nell'Atto di Poiſſy, come nella Dichiarazione data da queſti Padri li 18 Novembre 1560. Le Concluſioni delle

Gen-

Genti del Re contenevano, che queſti Padri ſarebbero ricevuti *quanto al preſente, con impegno di rigettarli ſe e quando in avvenire veniſſero conoſciuti nocevoli, o che recaſſero pregiudizio al bene, e Stato del Regno*. Tal' è il titolo di ricevimento dei Geſuiti in Francia, al quale giammai ha dato verun formale conſenſo il Generale dei Geſuiti, che, com' è in oggi certiſſimo, è il ſolo capace di contrattar per la ſua Compagnia.

Nel 1564. avendo voluto i Geſuiti introdurſi nell' Univerſità di Parigi; e nel 1594. eſſendoſi verificato aver eglino indotto l'infame Barriere ad attentare contro la vita di Enrico IV. l'Univerſità preſentò ſupplica al Parlamento, in cui domandava che *queſta Setta foſſe intieramente ſterminata non ſolo dalla detta Univerſità, ma ancora da tutto il Regno*. L'una e l'altra volta la cauſa fu appuntata non ſenza richiamo di molti Magiſtrati dei più raguardevoli, quali dicevano che *laſciare un tal Proceſſo indeciſo, era un laſciare in un' incertezza la vita del Re*. In progreſſo le cauſe trai Geſuiti e l'Univerſità pendenti al Parlamento furono avvocate al Conſeglio del Re; quelle però ſoltanto che riguardavano l'apertura delle Claſſi dei Geſuiti. In queſta guiſa almeno l'Iſtanza del 1594. reſtò ſempre al Parlamento. Da un' altra parte ſopra una ſupplica dell' Univerſità del primo Luglio 1631. Luigi XIII. rivocò tutte queſte avocazioni, e riſtabilì l'Univerſità nel diritto di avere tutte le ſue cauſe commeſſe al Parlamento, come le era ſtato accordato con una Legge fatta a Chinon li 27. Marzo 1445. e reſtituito con un Arreſto del Conſeglio dei 19. Novembre 1612.

Come nel Proceſſo che fu fatto a Giovanni Chatel per aver aſſaſſinato Enrico IV. reſtò provato

che

che nello ſcelerato appreſſo i Geſuiti aveva imparato *ch'era lecito uccider il Re*; fu a loro ordinato con l'Arreſto dei 29. Decembre 1594. di vuotare la Città di Parigi e tutte le Città dove dimoravano, come *corruttori della gioventù*, *perturbatori della pubblica quiete*, *nemici del Re e dello Stato*. Il Re ſpedì un Editto in data dei 21. Gennajo 1595. (ch'è ſtato pubblicato) a tutti gli altri Parlamenti, che ordinava ſimilmente ai Geſuiti della loro giurisdizione di uſcire dal Regno.

Il Monarca vivamente ſollecitato dal Papa, agitato continuamente dai timori, che gli cauſavano le occulte pratiche dei Geſuiti contro la ſua Vita, e contro la ſua Corona, com'egli ſcriveva al Duca di Sully, ſi determinò a richiamare i Geſuiti con Lettere Patenti del meſe di Settembre 1603. Si luſingava guadagnarli a forza di beneficenze: ma le depoſizioni del Capitano Lagarde, e della Damigella di Coman (*a*) non laſciano dubitare, che queſti Padri non abbiano più di verun'altra perſona contribuito, a far perire queſto gran Principe col coltello dell'eſecrabile Ravaillac. Le Città di Lion, Dijon, e Tleche erano le ſole di tutto il diſtretto del Parlamento in cui l'editto gli permette di riſtabilirſi; e per gli altri Diſtretti, unicamente gli ſi accordava di reſtare nei luoghi da cui non erano per anco partiti. Anche queſto però non gli fu accordato che ſotto condizioni, le quali dovevano eſſere eſeguite dai Geſuiti *ſotto pena di eſſere decaduti dal contenuto in queſta grazia particolare*. Il Parlamento fece delle rimoſtranze, e adoperò tutti gli altri

(a) Veggaſi l'Opera intitolata: *Li Geſuiti rei di leſa Maeſtà*, quinta edizione, pag. 263. 268. 351. 359. 269. 356.

altri mezzi possibili per dispensarsi da registrare questo editto. Il Re dopo replicati ordini, gli mandò M. Hurault, Consigliere di Stato, per vincere la sua resistenza. Questi disse al Parlamento per parte del Re: 1. Che il Papa l'aveva fatto sollecitare di *ristabilir i Gesuiti, com' erano innanzi l' Arresto della Corte*. 2. Che *il Generale dei Gesuiti non si contentava degli articoli* (o condizioni apposte al loro richiamo) *e non li voleva approvare, dicendo ch' erano contra i loro Statuti, di cui il detto Generale scrive Lettere, che potevano essere presentate; e non sono ancora gli articoli approvati da lui; ma che il Papa gli aveva trovati buoni ec.* Fu fatto il registro di questo discorso, il quale determinò finalmente il Parlamento a registrare l' Editto.

Le condizioni poste al ristabilimento sono. 1. Che non vi saranno nel Regno se non Gesuiti naturali di Francia: 2. Che terranno sempre appresso la persona del Re uno dei loro Religiosi, *per rispondere delle azioni della Compagnia alle occasioni che si presenteranno*. 3. Che saranno giuramento avanti gli Uffiziali Reali dei luoghi di non far, nè intraprendere cosa veruna contraria al servizio del Re, alla pace pubblica, e al riposo del Regno: 4. Che non potranno fare nè intraprendere cosa veruna, tanto nello spirituale quanto nel temporale, in pregiudizio dei Vescovi, Capitoli, Parrochi, ed Università del Regno; ma che si conformeranno al Jus comune.

Nel 1606. questo Monarca diede nuove Lettere Patenti ai Gesuiti, con cui gli era permesso ristabilirsi in Parigi, *eccettuata però la lettura pubblica, ed altre cose ecclesiastiche*: furono queste registrate per l' esecuzione conforme all' Editto del 1603. Ma nel 1609. e 1610. ne ottennero dell' altre che gli ac-

accordavano la libertà di fare la *lettura pubblica*. L' Univerſità vi ſi oppoſe, ed ottenne un Arreſto nel 1611. che, appuntandone la cauſa, proibiva *provviſionalmente ai Geſuiti d' ingerirſi nella gioventù di Parigi, e di fare veun eſercizio ſcolaſtico, ſotto pena di dicadimento dal riſtabilimento che gli era ſtato accordato*. Però a forza di Arreſti ſurrettizj al Conſeglio, e di vie di fatto, vennero a fine di farſi aprire le loro Claſſi, e continuarono ad inſegnare. Ottennero poi ſucceſſivamente quantità d' altre Lettere-Patenti per nuovi ſtabilimenti: ma la più parte di queſte Lettere non furono nè pure preſentate al Parlamento per eſſerne regiſtrate; e tutte richiamano l' Editto del 1603. al quale ordinano, che i Geſuiti debbano conformarſi; non meno che la Dichiarazione ſteſſa accordata a i Geſuiti nel 1715. da Luigi XIV.

Tali ſono i titoli dello ſtabilimento e dello *riſtabilimento* dei Geſuiti nel Regno. E' evidente che i Geſuiti ſono ſoggetti non ſolo alle condizioni contenute nell' editto del 1603. ma ancora a quelle poſte nell' Arreſto del 1561. dopo l' Aſſemblea di Poiſſy. Enrico IV. lo fece dichiarare al Parlamento da M. Heſault. Il Clero di Francia raunato nel 1650. lo deciſe in una Lettera circolare a tutti li Veſcovi del Regno. I Geſuiti ſteſſi l'hanno riconoſciuto nel 1724. nella loro riſpoſta ad una Memoria dell' Univerſità di Rems. „ Queſte „ Leggi (dell'Arreſto del 1561.) dicon eſſi, han„ no proibito ai Geſuiti qualunque uſo di queſti „ inſoliti privilegj: Eſſi non ſono ſtati ammeſſi e „ richiamati in Francia, che con la condizione di „ rinunciarvi. Sono ſtati ſolennemente rinunziati „ tra le mani dei Veſcovi di Francia (raunati a Poiſ„ ſy): hanno loro ſteſſi ſollecitato appreſſo il „ Parlamento la ratificazione del reſultato dell'Aſ-

„ ſem-

„ ſembleau così la riſerva (fatta da loro ſteſſi l' „ anno 1609.) * non ſi applica che ai privile- „ gi, dei quali poſſono farne uſo in Francia . “ Niente ſi può dire di più preciſo di queſta confeſſione de i Geſuiti .

Ora vediamo le conſeguenze, che neceſſariamente ſeguono dai fatti certiſſimi fin quì eſpoſti .

1. Le condizioni appoſte negli Atti di ammiſſione e di richiamo dei Geſuiti nel Regno, fanno di queſti Atti Contratti finti, che ſono eſſenzialmente nulli per mancanza del conſenſo di una delle due parti contraenti. Nella lite ch'è ſtata giudicata tra il Corpo dei Geſuiti ed i Signori Lioncy è ſtato dimoſtrato che il Generale dei Geſuiti è il ſolo capace di contrattare per la Società da ſe ſteſſo, o per mezzo di perſone da lui iſtituite con procura . Non ha mai queſto Generale acconſentito nè all' ammiſſione, nè al richiamo dei Geſuiti . E' ſtato eſpreſſamente ſcritto ad Enrico IV. ch'egli non vi acconſentirebbe giammai per cagione delle condizioni che vi erano oppoſte. Ha colto tutte le occaſioni che o i particolari ſtabilimenti, o le donazioni gli hanno ſomminiſtrato, per proteſtare contra queſte condizioni per mezzo dei ſuoi procuratori, facendo a loro porre negli atti di accettazione la riſerva delle Leggi del loro Iſtituto, e dei loro privilegj, alli quali, una di queſte condizioni era,

---

* Negli articoli dell' Aggregazione del loro Collegio all' Univerſità di Rems, i Geſuiti avevano poſta queſta riſerva; „ Senza pregiudizio delle Leggi „ del noſtro Iſtituto, e dei Privilegj che la S. Sede „ Apoſtolica ci ha conceſſi: *Salvis Inſtituti ſui Legi-* „ *bus, & Privilegiis, quibus a S. Sede Apoſtolica do-* „ *nati ſunt* .

era, che renunciaſſero. Gli Atti dell'ammiſſione e del richiamo dei Geſuiti in Francia ſono dunque eſſenzialmente nulli ed invalidi; non devono avere verun effetto o valore. Dunque non c'è biſogno che d'un Arreſto del Parlamento, il quale dichiari queſta nullità per iſcacciare i Geſuiti dalla Francia; non eſſendovi neceſſaria una Legge del Principe per derogare ad un'altra Legge, ch'è eſſenzialmente nulla ed invallida.

2. Quand' anche il Generale dei Geſuiti aveſſe dato l'aſſenſo agli Editti (condizionali) che hanno ammeſſo e richiamato i Geſuiti in Francia; ſe i Geſuiti non hanno eſeguito le condizioni, che vi ſono oppoſte, ſubito queſti editti divengono nulli e di neſſun effetto; è baſta che un Arreſto del Parlamento li dichiari tali, acciò non poſſano avere più verun effetto e valore. Imperciocchè appartiene al Parlamento di far eſeguire le Leggi: e queſta è la Legge ſteſſa che dice, ch' ella ſarà di neſſun effetto e valore, ſe le condizioni da lei impoſte, non ſono oſſervate. Dunque ſpetta al Parlamento a dichiarare, in eſecuzione della Legge ſteſſa, che i Geſuiti avendo mancato alle condizioni, non devono più godere degli effetti e delle grazie, ch'ella a loro accordava; com' infatti lo dichiarò nel 1594. altro dunque non vi vuole che queſt' Arreſto per iſcacciarli dal Regno. Il pubblico ci diſpenſa di entrar nelle prove per moſtrare che i Geſuiti hanno calpeſtato tutte e ciaſcuna delle condizioni che a loro erano ſtate impoſte: forſe non ſi trovano nel Mondo fatti più notorj di queſto. In ogni caſo ſi può vederne una breve eſpoſizione nella Conſultazione dei ſedici Giuriſconſulti per i Lionus (*a*).

3. Ma

(a) Queſta ſpoſizione comincia alla p. 472. dell'Ed. in 12.

3. Ma è vero che questo sieno i Gesuiti, che sono stati ricevuti in Francia dall' Assemblea di Poissy per l' Arresto del 1561., e per l'editto del 1603, il quale altro non fa che ristabilire quelli, che la prima volta aveva ricevuto?„ L'Ordine, Re„ gola, e Professione, la nuova Setta o Religione „ dei Gesuiti, diceva M. il' Avvocato Generale „ Dumesnil, non sono stati ricevuti, nè appro„ vati dalle Corti e Chiesa di Francia: per op„ posto, sono rigettati ed esclusi dal poter tener „ Convento, amministrazione ecclesiastica, o dis„ ciplina conventuale e regolare: ma a loro vie„ ne solamente riservato d' aver Società Scolasti„ ca, o Collegio, sotto però altro titolo che di „ Gesuiti ". Questo in fatti risulta dalle condizioni apposte dall' Assemblea di Poissy. Dopo aver obbligato quelli che si ricevevano a rinunziar alle Bolle, che avevano approvato e confermato l' Istituto e le Costituzioni dei Gesuiti, e per conseguenza all' Istituto stesso; dopo avergli fatto abiurare fino il nome, vengono assoggettati al Diritto comune, per essere semplicemente Preti, e Scolari, quali viverebbero in Comunità sotto la *giurisdizione*, *sopraintendenza*, e *correzione del Vescovo* Diocesano.

Ora se questo sono i Gesuiti, i quali si hanno voluti ricevere con queste condizioni, si ha preteso fare la cosa la più contraddittoria e la più incomprensibile che fosse giammai. Imperciocchè qualunque Gesuita solennemente promettendo castità, povertà, e sopra tutto obbedienza, è necessariamente Religioso. Si ha dunque voluto fare, che un' Unione di Religiosi non faccia un corpo di Religiosi, o pure un Ordine Religioso; e così che le parti fossero di un' altra natura che il tutto, quale da esse viene composto. O pure si ha

pre-

preteſo ricevere un corpo di Religioſi ſotto qualunque altra qualità che quella di Ordine Religioſo, ſenza il ſuo nome, ſenza il ſuo governo, ſenza le ſue Coſtituzioni: un corpo per conſeguenza che foſſe ſenza la ſua maniera di eſſere, ſenza la ſua propria natura. Si ha voluto che i Geſuiti eſiſteſſero in Francia differentemente dal loro eſſere. Si ſono condannati ad eſſere tali quali non ſono, e a non eſſervi quali ſono, e a terminar d' eſſere ſubito che vorranno eſſere quali non poſſono non eſſere: ad eſſervi finalmente ſenza la loro eſſenza, e tali che interrogati (a) e citati a dire quello che ſono, non ſappiano definir ſe ſteſſi, e niente altro poſſano riſpondere, ſenon che ſono *Religioſi e non ſono Religioſi*; che in Francia ſono *tali e quali*, tali quali ha piacciuto o piacerà alla Corte di nominarli: *Nos ſumus in Gallia tales quales denominavit nos Curia*.

E' forſe lecito di penſare che il Clero raunato, che la Corte del Parlamento, dopo le più lunghe e le più mature deliberazioni, abbiano voluto formare nella Francia un corpo indefinibile, una nazione anomala, un popolo di ermafroditi ſuſcettibili di diverſe nature? Nò; un ſimile moſtro non ſaprebbe eſſere l'opera di queſte due compagnie, ſempre guidate dalla religione, dalla ſaviezza, e dalle Leggi. Il male è venuto, dall' eſſerſi i Geſuiti introdotti in Francia per vie di fatto col favore di Decreti, editti, ed Arreſti del

(a) Nell'Interrogatorio a cui ſoggiacquero innanzi la Univerſità radunata nel 1694.

1561. e 1603. i quali ammettevano uomini intieramente differenti. I Gesuiti sono essenzialmente Religiosi, poichè fanno i voti di Religione, hanno una Regola e delle Costituzioni secondo ei quali devono vivere, sono esenti dal diritto comune, e dalla giurisdizione degli Ordinarj; e le loro Comunità, abbenchè sparse per tutto il mondo, formano un solo corpo indissolubile sotto un solo capo residente in Roma. Questi Decreti, editti, ed Arresti non hanno ricevuto, per l'opposto, che uomini i quali non sarebbero Religiosi, e che per conseguenza non farebbero i voti, che non averebbero istituti comuni alle loro diverse Comunità; poichè quelli ch' eglino presentarono furono rigettati, nè altri gli furono concessi: uomini i quali, parte Preti semplicemente, parte Scolari, viverebbero in comune, *soggetti al Diritto comune, alla giurisdizione, sopraintendenza, e correzione dell' Ordinario*, sotto la Regola ed il Superiore immediato, che il loro Vescovo respettivo gli volesse concedere; le di cui Case per conseguenza sarebbero totalmente isolate, potrebbero avere dei regolamenti differenti, nè averebbero alcun legame che unisce le une coll' altre. Si vede, che in fatti la prima Comunità di questi uomini fu chiamata, ed ella stessa si chiama semplicemente: *I Preti ed i Scolari di Clermont:* la seconda; *I Preti ed i Scolari del Collegio di Tournon*. E queste Comunità dovevano essere molto poco moltiplicate. Ecco in verità gli uomini che sono stati ricevuti in Francia per le Leggi del 1561. e del 1603. e a cui per conseguenza, quando si vorrà ascendere a queste Leggi, e fargliele eseguire, si ridurranno quelli, che, sotto l'ombra di queste Leggi, si sono introdotti nello

Stato

Stato per vie di fatto, ſotto il nome di Geſuiti, e che ſono eſſenzialmente differenti in tutt'i punti da quelli, che la Legge ha preteſo di ricevere.

ARRESTO
DEL PARLAMENTO
DI PARIGI
23. APRILE 1762.

Concernente la Cauſa del Padre, la Valetta.

VEduta dalla Corte, radunate tutte le Camere, la dichiarazione del Re 2. Agoſto 1761. e l'Arreſto del regiſtro di quella del dì 6. del ſuddetto meſe ed anno, da cui tra l'altre coſe era ſtato ordinato ai Superiori delle Caſe della Compagnia chiamanteſi di Gesù; di rimettere alla Cancelleria della Corte i Titoli, e monumenti dello ſtabilimento delle loro Caſe, come pure i ſtati di tutti i Membri della detta Compagnia ſegnati da loro medeſimi, ed affermati per veri innanzi un Conſiglier della Corte, di quelli che eſiſtono nelle ſuddette Caſe, o ſono alle medeſime addottati per figli, e di tutti i beni appartenenti per qualunque titolo alla Compagnia in ciaſcuna delle ſue Caſe, e delle fondazioni acquiſtate, e dei Beneficj uniti: veduto il Proceſſo verbale fatto innanzi M. Giuſeppe Maria Terray Conſigliere li 13. Febbraro paſſato della rimeſſa fatta dal Fratello di Montigny Sacerdote della Compagnia dei ſe dicenti Geſuiti, e Procurator Generale della Provincia di Fiandra dello ſtato dei Beni appartenenti a differenti Caſe, e dei Voti

fatti

fatti da differenti Religioſi di detta Compagnia : Veduto l' Arreſto della Corte, eſſendo radunate tutte le Camere, dei 16. del detto meſe di Febbraro paſſato, da cui era ſtato ordinato tra l' altre coſe, che i Supprriori delle Caſe dei Geſuiti ſaranno obbligati li 22. Marzo proſſimo affermare in perſona li ſuddetti Stati, o col mezzo d'un atto di Procura; come pure di riferire i Stati delle Caſe non ancora denunziati, e nello ſteſſo tempo depoſitare in Cancelleria della Corte i Titoli dei loro ſtabilimenti, o dell' eſpedizioni in buona forma dei ſuddetti Titoli; e riguardo a quei di cui eſiſte la minuta nei pubblici depoſiti, e che non ſono in loro potere, i ſuddetti Geſuiti ſaranno tenuti riportarne lo ſtato continente la natura, e qualità dei ſuddetti Titoli con atteſtazione dei Superiori, da comunicarſi il tutto al Procurator Generale del Re, e riferirſi alla Corte li 23. Marzo proſſimo, per eſſer determinato ciò, che ſembrerà più opportuno : veduti i Stati depoſitati nella Cancelleria Civile della Corte, ed il conto reſo dai Conſiglieri del Re li 23. del ſuddetto meſe di Marzo intorno l'eſecuzione della ſopraddetta dichiarazione 2. Agoſto 1761., ed Arreſto del Regiſtro 6. del ſuddetto meſe, ed anno, come pure dell' altro Arreſto 16. Febbraro paſſato : veduto l' Arreſto ultimo citato, con cui la deliberazione del ſuddetto conto doveva eſſer continnata al primo giorno: veduti parimente dalla Corte i di lei Arreſti, eſſendo radunate tutte le Camere, dei 17. 19. 20. 26. 27. Febbraro, e 2. 6. 9. 13. 20. Marzo paſſato concernenti i fondi dei Collegi delle Città di Laon, Manriac, Aurillac, Chalon ſopra la Marna, Bourges, Nevers, Angoleme, Chaumont nel Baſſigny, Oſſerre, Lan-

gres, Fontane il Conte, Amiens, Bloe, Orleans, Tours, Lion, Barleduc, Macon, la Rocelle, Charleville, Poitiers, Compiegne, Roanne, Moulins, Eu, Arras, Esdin, S. Oner, Bethune, ed Aire, da assegnarsi ad altri, che ai Religiosi detti Gesuiti, contando dal primo Aprile prossimo; coi quai Arresti tra l'altre cose era stato ordinato, che si sarebbe proceduto alla scielta di nuovi Maestri da pagarsi colle rendite dei suddetti Collegj, e allo stabilimento dei Trattati, e concordati necessarj per tale effetto; e che dagli Offiziali dei Baillagi, e Siniscalcati saranno posti i nuovi Maestri in possesso dei luoghi necessarj; come pure che li detti Concordati mandati dentro due mesi alla Cancelleria della Corte coll' esecuzione frattanto provisionale dei medesimi cominciando dal 1. Aprile prossimo: veduta la Richiesta di Giovanni Lioncy, Negoziante di Marsiglia a nome, e come Sindico del Corpo dei creditori della ragione di Commercio stabilita in detta Città di Marsiglia sotto nome dei Signori Lioncy Fratelli, e Gouffre, assistiti dai Signori Natal Giustiniano Remuzat, Giacinto Agnet co' suoi Consiglieri, e Aggiunti, secondo il Concordato ratificato con Arresto del Parlamento di Es 3. Febbraro 1759., e dai suddetti Natale Giustiniano Remuzat, e Giacinto Agnet per nome ancora dei sopraccitati; la qual Richiesta conteneva aver la Corte con suo Arresto 8. Maggio 1761. condannato il Superior Generale, e nella di lui persona la Compagnia dei Gesuiti a pagare tanto il Capitale, che i frutti, e le spese dentro un' anno da contarsi dall'avviso dell' Arresto, di quelle Lettere di Cambio tirate dal Fratello de la Valetta, o per suo conto sopra i Signori Lioncy Fratelli, e Gouffre, e da

essi

accettate le quali non erano ancora ſtate pagate, ed di portarle dopo il pagamento ai Supplicanti, ed ai ſuddetti Signori Lioncy Fratelli, e Gouffre ad effetto di ſcancellare l'accettazioni dei ſuddetti Signori Lioncy Fratelli, e Gouffre, altrimenti che ſia permeſſo in virtù dell' Arreſto, ſenza che vi ſia biſogno d' altro, ai ſupplicanti, e ai detti Signori Lioncy Fratelli, e Gouffre di poterſi pagare ſopra i beni appartenenti nel Regno alla Compagnia dei Geſuiti, a riſerva però di quei beni, il di cui uſo o non può eſſer mutato dalla Compagnia, o dal di lei Superior Generale in pregiudizio dei diritti dei Fondatori, Donatori, e Rappreſentanti i medeſimi, o delle Città, e paeſi in di cui vantaggio foſſero ſtati i ſuddetti irrevocabilmente laſciati. Il ſuddetto Arreſto rimette le parti a computare dentro due meſi dinanzi due Negozianti di Marſiglia per venire al proceſſo del computo delle lettere di cambio, che reſtano a pagarſi: ma le Parti non hanno avuto biſogno di ricorrere al Miniſtero di due Negozianti per far queſto computo, nè per ſcancellare le accettazioni dei Signori Fratelli Lioncy, e Gouffre ſopra le lettere pagate nel tempo dell' Arreſto, e dopo; a motivo che per un primo Atto fatto tra le parti 11. Agoſto 1761. vi era verificato lo ſcancellamento di cinquanta due Lettere aſcendenti in tutto alla ſomma ſettecento ſette mille e novantaſei Lire, e diciaſette ſoldi: come pure per un ſecondo atto apparecchiato da eſſer ſegnato tra le parti dovevano eſſer ſcancellate trenta quattro lettere per la ſomma di trecento quattro mille trecento, e cinquanta una lira, tre ſoldi, o due denari. Li ſupplicanti ſi luſingavano, che i pagamenti continuaſſero, e che in tal modo operarebbero le produzioni, che dovevano eſſi

fare collo ſcarico ſopra gl' impegni contratti dalla Compagnia ſenon nel tempo preſcritto dall' Arreſto, almeno dentro quel tal che poteſſe ſoddisfare all' intereſſe, e deſiderio dei ſupplicanti. I Geſuiti parevano eſſer loro ſteſſi pronti a far un' accomodamento, che avrebbe potuto produrre queſto effetto così neceſſario per la tranquillità dei ſupplicanti; ma hanno fatto eſſi intendere al Procurator dei ſupplicanti, per mezzo del Fratello Gatin ſoſtituito dal Fratello Griffet alla procura datagli dal Superior Generale della Compania, riguardo agl' impegni contratti dal Fratello de la Valetta, gli avvenimenti generali ſopraggiunti alla compagnia li rendevano impotenti ad eſeguire gli accomodamenti propoſti, ed a pagare le lettere di cambio ſuſſiſtenti ancora dal tempo ancora ſi era operato di pagarle.

Altronde queſti avvenimenti generali diminuendo effettivamente la ſicurezza dei Creditori perchè attaccano lo ſtato ſteſſo della Società, una delle Claſſi del Parlamento avendo di già dichiarati nulli i voti de membri della detta Compagnia, e con ciò reſo in qualche maniera vacante una parte dei beni affetti all'Ippoteca acquiſtata dai Supplicanti coll' Arreſto della Corte 8. Maggio 1761., la dilazione accordata col ſuddetto Arreſto d' un' anno da contarſi dal giorno dell' avviſo neceſſariamente ceſſa per il cangiamento ſopraggiunto nello ſtato, e beni della ſopraddetta Compagnia; di più i ſupplicanti conoſcono, ed il fatto è di pubblica notorietà, che i Preti, e Scolari dei ſe dicenti della Compagnia di Gesù diſpongono dei loro effetti mobili, e con ciò alterano il guadagno dei crediti dei ſupplicanti, guadagno il più incontraſtabile, e meno ſoggetto a diſputa per i ſupplicanti, poichè il mobile è l'

og-

oggetto meno ſuſcettibile a cader nell' eccezione dell' Arreſto circa i beni il di cui uſo non può eſſer cangiato dalla Compagnia, e dal Superior Generale; invece di che i ſupplicanti dimanderanno alla Corte, acciò ſi compiaccia d' autorizare per metter in ſicurezza tutti i beni, ed effetti della ſuddetta Compagnia per ſequeſtro dell' Arreſto, e dell' eſecuzione, come pure per ſequeſtro, e ricupera dei mobili, che ſi trovaſſero alienati, e finalmente per ſequeſtro reale degl' immobili. Nello ſteſſo tempo i ſupplicanti conſiderano, che i detti Preti, e Scolari ſe dicenti della Compagnia di Gesù non potendo più ſtare agli accomodamenti propoſti tutti i Creditori ſono nel caſo di fare dei ſequeſtri, i quali moltiplicandoſi cagioneranno delle ſpeſe immenſe, e ciò che ancora è più importante porranno degl' imbarazzi ſenza numero ſia nella diſtribuzione dei denari, ſia nell' operazioni generali, che la Corte crederà dover ordinare a propoſito dei beni della detta Compagnia, ove al contrario tutti queſti inconvenienti ſi ſchiveranno, ſe ſi uniſcano tutti i Creditori in un ſol Corpo, che rappreſentando tutti i particolari, e raccogliendo tutti gl'intereſſi ſarà in iſtato di ricevere, e ſeguire prontamente tutti gli ordini, che riceverà dalla Corte, e di ſtipolare ciò che ſarà più conveniente per il bene, e vantaggio comune. Perciò i Supplicanti dimandarono, che piaceſſe alla Corte di commettere, che tutti i Creditori ſiano obbligati ad unirſi, e di far il loro Sindico, e che ella vuole ben ordinare, che il Sindicato ſi formi in preſenza ſua, e d'uno dei Signori, ch' ella nominerà. Non reſta altro ai Supplicanti, ch' eſporre alla Corte un imbarazzo in cui ſi trovano, da cui la ſola Corte li può togliere, ed è ch' eſſi non ſanno ſe debbano preſentare la preſen-

te Richieſta alla gran Camera, che ha formato l' Arreſto dei 8. Maggio 1761. quale Arreſto dà il titolo ai Supplicanti, oppure alle Camere radunate, che avendo notizia di tutto ciò che concerne lo ſtabilimento, e l' Iſtituto dei Geſuiti, e la deſtinazione dei beni appartenenti alla detta Compagnia, ponno deſiderar di conoſcere l' applicazione, che i Creditori vogliono fare d' una parte di queſti beni per proprio pagamento. Queſta è una queſtione ſu cui i Supplicanti non poſſono ſe non oſſervare un riſpettoſo ſilenzio, ed attendere gli ordini della Corte: e perciò eſſi hanno intitolata la preſente Richieſta ai Noſtri Signori del Parlamento ſenz' alcuna denominazione o ſia della gran Camera, o ſia delle Camere radunate; in conſeguenza è piaciuto alla Corte ordinare che i Creditori dei Preti, e Scolari ſe dicenti della Compagnia di Gesù ſaranno tenuti unirſi, e far il loro Sindico per formar un ſolo Corpo di Creditori uniti; ad effetto di che tutti i detti Creditori ſaranno tenuti a richieſta, e diligenza dei Supplicanti a trovarſi, e comparire in perſona, o per mezzo di loro legittimo Procuratore dinanzi il Commiſſario che ſi ſtabilirà dalla Corte, in quel giorno, ed ora, che il ſuddetto Commiſſario giudicherà a propoſito manifeſtare con ſua ordinazione, in cui darà indirizzo al Proceſſo Verbale dei diſcorſi, e dichiarazioni delle parti paragonanti, e ciò ad effetto di verificare i loro crediti, conſentire alla detta unione, e nominare i tali Sindici direttori del Conſiglio, Procuratori, Notari ſequeſtranti, Agenti, ed altri Offiziali della detta unione, ſecondo, che i Creditori giudicheranno a propoſito, ai quali Sindici, e direttori ſarà dato il poter d' agire a nome di tutti i Creditori con

un

un ſolo Procuratore ſecondo i Conſigli di detta unione, fare tutte le procedure, coſtrizioni ſequeſtri, arreſti, ſequeſtri d'eſecuzion, ſequeſtri reali, vendite, alienazioni di beni, e generalmente tutto ciò che può concernere il bene, e vantaggio comune di tutti i Creditori. E ſubito che la detta unione ſia formata, e vedute le circoſtanze eſpoſte nella detta Richieſta, e che i Supplicanti ſiano fondati in un titolo eſecutorio, permettere agli ſteſſi Supplicanti di metter in ſicurezza tutti li Beni ed effetti appartenenti ai detti Preti, e Scolari ſedicenti della Compagnia di Gesù, per il qual effetto autorizare i Supplicanti a far ſequeſtrare, ed arreſtare nelle mani di tutti i Gaſtaldi, affituali, debitori, e pagatori delle rendite dello Stato, del Clero, e delle Provincie, ed altro di qualunque genere ſia, tutte le ſomme dei denari, che ſi troveranno eſſer di ragione dei ſuddetti Preti, e Scolari ſedicenti della Compagnia di Gesù; ſequeſtrare i mobili ed effetti mobili ad eſſi appartenenti, parimente ſequeſtrarli, e ripeterli dalle mani di chiunque li averà in pegno, procedere al ſequeſtro reale degl'immobili ſenza nemeno poter procedere alla vendita ſia dei beni immobili, che dei beni mobili, ed effetti mobili, e ciò ſino a tanto ſarà così ordinato dalla Corte; dar commiſſione da rilaſciarſi ai Supplicanti per far aſſegnare nella Corte tutti li Gaſtaldi, Affituali, debitori, pagatori, ed altri generalmente di qualunque ſorte per verificare ciò che poſſono cedere, come pure il Superior Generale della Compagnia dei Geſuiti, o nella di lui Perſona tutta la Compagnia all'abitazione di M. Procurator Generale per veder ordinare la liberazione dei denari ſequeſtrati, i quali ſaranno depoſti nelle ma-

ni d' un tal Notaro, o altro depoſitario, che piacerà alla Corte di nominare, non oſtante tutti gli altri ſequeſtri, oppoſizioni, ed impedimenti fatti, o da farſi, li quali foſſero nelle mani del Nodaro ſequeſtrante, riſpetto ai detti denari, i quali dovranno rimanere per indennità, e conſervazione dei diritti di tutte le parti intereſſanti, ed eſſere dalla Corte ſtabilito, ed ordinato ſopra la diſtribuzione di quelli, ciò, che apparterà; e ſarà la ricupera di detti denari fatta a richieſta, e diligenza dei Supplicanti, ed il tutto fino che durerà l' unione, dopo di cui i proſeguimenti cominciati dai Supplicanti ſaranno continuati dai Sindici, e direttori ſcielti dai Creditori, e queſto in virtù dell' Arreſto ſopra la preſente richieſta, ſenza che vi ſia biſogno d' altro. Ordinare, che ſiano ſpedite ai Supplicanti tante Copie (ſtimate tutte prima) quante ne averanno biſogno, dell' Arreſto per quello appartiene alla preſente richieſta; e ſarà il preſente Arreſto eſeguito proviſionalmente non oſtante tutte l'oppoſizioni fatte, o da farſi ſenza pregiudizio ai Supplicanti degli altri diritti, ed azioni. La detta Richieſta era ſignata Lamberto Procuratore; con Concluſioni del Procurator Generale del Re; udito la relazione di Monſignor Giuſeppe Maria Torray Conſigliere, ed il tutto conſiderato.

La Corte, eſſendo tutte le Camere radunate, conſiderando, che allor quando ſi preſe la cura di provedere al nutrimento, e ſuſſiſtenza dei ſe dicenti Geſuiti, come pure al pagamento in virtù degli Arreſti fatti precedentemente dello ſtipendio dei nuovi Maeſtri ſtabiliti nelle Scuole, e Collegj, che prima erano dei Geſuiti; gli ſi preſentò un terzo oggetto di conſervar cioè il guadagno dei

Cre-

Creditori della ſuddetta Compagnia a motivo della Richieſta preſentata dai ſopraddetti Giovanni, Lioncy, Natal Giuſtiniano Remuzat e Giacinto Agnet tutti agenti coi proprj nomi, e qualità, e deliberando ſopra tutto ha ordinato, ed ordina, che i Creditori dei Preti, e Scolari dei ſedicenti della Compagnia di Gesù ſiano tenuti ad unirſi per non formar che un ſolo Corpo di Creditori uniti, per il quale effetto tutti i ſuddetti Creditori ſaranno obbligati ad iſtanza, procedura, e diligenza dei detti Signori Lioncy, Remuzat, & Agnet a trovarſi, e comparire o in perſona, o per mezzo di legittimo Procuratore dinanzi M. Giuſeppe Maria Terray Conſigliere deputato dalla Corte, nel giorno, ed ora indicatigli dal ſuddetto Conſigliere, il quale formerà il ſuo Proceſſo verbale dei pareri, e dichiarazioni delle parti, e ciò ad effetto di verificare i loro crediti, conſentire alla detta unione, e nominare i tali Sindici e Direttori, Conſigli, Procuratori, Notari, Agenti, ed altri Offiziali della detta Unione, ſecondo che i Creditori ſtimeranno a propoſito; ai quali Sindici, e direttori potranno agire in nome di tutti i Creditori con un ſolo iſteſſo Procuratore colla dipendenza dai Conſigli della detta Unione, e fare tutti gli atti e procedure, e generalmente tutto ciò che può appartenere al bene, e vantaggio comune di tutti i Creditori.

Come pure ordina che la dette dichiarazioni 2. Agoſto 1761-, e l'Arreſto del di lei regiſtro 6. del detto meſe ed anno, come pure l'altro Arreſto della Corte 16. Febbraro 1762. ſaranno eſeguiti ſecondo la lor forma, e tenore, per arrivare al qual fine, riſpetto alle Caſe della Compagnia, che non hanno ancora depoſitati i loro ſta-

ti

ti ſecondo gli ordini della dichiarazione, e degli Arreſti, come pure per verificare quelli già depoſitati nella Cancelleria della Corte, ma non ancora verificati nei termini voluti dai detti Arreſti, ha ordinato, ed ordina, che ſenza indugio ſiano fatti Proceſſi verbali continenti uno ſtato eſatto di tutti i Preti, Scolari, ed altri, che ſono in ciaſcuna delle Caſe della detta Compagnia poſte nella Giuriſdizione della Corte, denominate Collegj, Seminarj, Noviziati, Caſe Profeſſe, Reſidenze, Miſſioni, ed altre: come pure di tutti gli aggregati alla figliolanza della Compagnia, nei quali Proceſſi verbali ſaranno poſti i loro nomi, cognomi, età, luogo della naſcita, tempo dell' ingreſſo nella Compagnia, natura dei voti da eſſi fatti, fonzioni, e gradi loro nella Compagnia, o nelle Caſe particolari, diſtinzione dei Profeſſi di tre, o di quatro voti, e dei Coadiutori ſpirituali, o temporali.

Come pure ordina, che i detti Proceſſi verbali contengano uno ſtato detagliato di tutti i beni mobili, ed immobili, come pure dei mobili ammobigliati appartenenti per qualunque titolo, che ſia alla detta Compagnia in ciaſcuna delle dette Caſe, e fondazioni ſtabilite in quelle, dei beneficj uniti, delle rendite dei ſuddetti beni, e dei debiti attivi, e paſſivi ſiano eſigibili, o no; per il qual effetto tutti i Titoli, Carte, Memorie, Ricevute, Libri, Giornali, Regiſtri dell' entrata, e dell' uſcita, ed altre ſaranno, e rimarranno, dopo ſigillate, depoſitate nella Cancelleria Civile della Corte, o alla Cancelleria Civile dei Baillaggi, e Siniſcalcati della Giuriſdizione, per procedere alla continuazione dei detti Proceſſi verbali, preſente, o due volte citato il Superiore, o il Proccuratore delle dette Caſe.

I detti

I detti Proceſſi verbali ſaranno fatti ſenza indugio a richieſta del Procurator Generale del Re quanto alle Caſe poſte in Parigi, e nei contorni, da due Conſiglieri della Corte, alla preſenza d'un Soſtituto del Procurator Generale del Re; cioè per la Caſa Profeſſa dai Monsù, Pier Giacomo de Bertignieres, ed Anna Gio: Battiſta Goiſſard; per il Collegio di Clermont in ſtrada S. Giacomo da M. Dionifio Luigi Paſquier, e M. Luigi Enrico Charlet; per la Caſa del Noviziato nella ſtrada de'Vaſi di Ferro dai M. Lionardo de Sahuguet, e M. Stefano Moron; per la Caſa poſta a Monte roſſo dai M.M.Giovanni Giacomo Farionel, e Simon Bertelot di Verſigny; nella Caſa di Monte Luigi dai M. M. Claudio Pelot, e Giacomo Claudio de Beze de Lys; ed in quella poſta al piccolo Gennlly, o altre Caſe della detta Compagnia dai M.M. Antonio Luigi Chalmette, e Armando Guglielmo, Franceſco di Gurgue: dei quai Proceſſi verbali cominciati ſarà reſo conto alla Corte, eſſendo tutte le Camere radunate, Martedì proſſimo 27. del preſente Meſe alle ore 10. della matina; e quanto all'altre Caſe, e ſtabilimenti della Compagnia poſti nella Giuriſdizione della Corte, i detti Proceſſi verbali ſaranno fatti ſenza indugio alla richieſta del Proccurator Generale del Re e dei di lui ſoſtituti nei luoghi, dal Luogotenente Generale di ciaſcuno dei Baillagi, e Siniſcalcati delle Città di giuriſdizione della Corte, ove ſono poſte le dette Caſe, aſſieme con un antico Offiziale di curia, o in caſo di aſſenza, malattia, o altri legittimi impedimenti con altri Offiziali delle ſuddette curie, ſecondo l'ordine della Tavola, ed in loro difetto dal più antico dei Graduati delle Curie, il tutto in preſen-

ſenza del ſoſtituto del Proccurator Generale del Re; tutti i detti Offiziali, o Graduati Commiſſarj a tal effetto nominati dalla Corte potranno trasferirſi ove il biſogno ricercaſſe, anche nelle Ville, e luoghi di loro Giuriſdizione, ove non vi foſſero altri Giudici, che quei dei Signori particolari. I quali Proceſſi verbali ſaranno dentro un meſe, o più tardi ſpediti alla Cancelleria Civile della Corte per eſſere ivi depoſitati per notizia del Procurator Generale del Re, il quale dovrà renderne conto alla Corte, radunate tutte le Camere, a miſura, che ſopraggiungeranno.

Ordina, che i Superiori di ciaſcuna delle dette Caſe, e ſtabilimenti della Compagnia, Rettori, Provinciali, Procuratori, ed altri ſaranno obligati rappreſentare ai detti Commiſſarj della Corte tutti i Regiſtri, Titoli, Carte, Memorie, Ricevute a tal effetto neceſſarie, e particolarmente gli Atti delle Veſtizioni, Profeſſioni, emiſſioni dei Voti, aggregazioni, o figliolanze, ed inſieme tutti i Titoli della proprietà dei beni appartenenti alla detta Compagnia in ciaſcuna delle ſuddette, ſia a titolo di donazione, fondazione, acquiſti, donazioni, Legati, unioni di Beneficj, o qualunque altro titolo che ſia; come pure tutti i Viglietti, obbligazioni, Contratti, ed altri Titoli ſia di proprietà, o d'uſofrutto, attivi, o paſſivi, con giuramento, che non ne tengano ſecreto, o ne naſcondino alcuno, o direttamente, o indirettamente, e che non abbiano cognizione che alcuno ſia ſtato tenuto ſecreto, naſcoſto, divertito, oppure di dichiarare quale ſia la natura dei ſuddetti Titoli, che non ſono in iſtato di poter rappreſentare.

E ſaranno le dette ordinazioni fatte nel tempo

dei

dei Proceſſi verbali eſeguiti proviſionalmente non oſtante tutte l'oppoſizioni, o appellazioni di qualunque ſorte, e ſenza pregiudizio di queſte.

Come pure ordina, che nelle Città, ove non vi erano altre Scuole che quelle dei Geſuiti, ed in cui gli Offiziali Municipali delle medeſime Città dimanderanno d'eſſer iſtrutti intorno la conſiſtenza dei beni, rendite, crediti attivi, e paſſivi dei detti Collegj, gli Offiziali dei Baillagi, e Siniſcalcati daranno quella notizia, che loro apparterrà dai Proceſſi verbali, e dai Titoli depoſitati nella Cancelleria delle dette Curie: tutti i quali Titoli, Carte, Memorie, e ricevute rimarranno depoſitate nelle dette Cancellerie Civili, ſino a tanto ſia diverſamente ordinato dalla Corte, ſenza pregiudizio però che poſſano gli Offiziali dei detti Baillagi, e Siniſcalcati comunicar ciò che ſtimeranno neceſſario per il regolamento, ed amminiſtrazione dei beni, e rendite delle dette Caſe.

E ſaranno i detti Proceſſi verbali fatti nelle Città d'Arras, Eſdin, S. Omer, Betuna, Er, ed altre Città dell'Arteſia, in cui ſi trovaſſero Caſe, o ſtabilimenti della Compagnia dai Offiziali municipali di dette Città, ai quali la Corte ha dato commiſſione, ſenza pregiudizio di tutti i diritti, che poteſſero appartenere all'altre Giuriſdizioni della ſuddetta Provincia d'Arteſia.

Ordina parimente, che gli Arreſti 17. 19. 20. 26. 27. Febbraro 2. 6. 9. 13. 20. Marzo ultimo paſſato concernenti la tenuta delle Scuole nelle Città di giuriſdizione della Corte ſiano eſeguiti ſecondo la lor forma, e tenore, e per conſeguire tal fine, che tutti i beni generalmente mobili, o immobili ſenz'alcuna eccezione ſituati nella Giuriſdizione della Corte appartenenti alla detta

Com-

Compagnia in ciaſcuna ſua Caſa, e ſtabilimento ſaranno ſenza ritardo a richieſta del Procurator Generale del Re quanto ai beni poſti in Città di Parigi, e ſuoi contorni; e a richieſta del medeſimo, come pure a iſtanza e diligenza dei di lui Soſtituti ne' luoghi quanto agli altri beni della detta Compagnia, ſaranno, diſſi, ſequeſtrati, arreſtati, e poſti ſotto le mani del Re, e della Giuſtizia, ed ai Cuſtodi ſtabiliti, ed in caſo di rifiuto d' apertura di porte, Caſſe, Armari, ed altro chiuſo a chiave permette al Meſſo latore del preſente Arreſto di farne far l'apertura dal primo Fabro, o Maraſcalco richieſto; e ſaranno nominati per Giudici de' luoghi a richieſta del Procurator Generale del Re, e dei ſuoi Soſtituti nelle Curie degli Economi, e ſequeſtratori ſufficienti per il regolamento, ed amminiſtrazione dei detti beni; i quai Economi, e Sequeſtratori faranno tutti gli acquiſti, ed azioni neceſſarie contro tutti i debitori, Gaſtaldi, Affituali, Somminiſtratori, ed altri, e potranno ſoli dar il ſaldo valevole a tutti i ſuddetti Gaſtaldi, Affituali, Amminiſtratori, Debitori Pagatori Teſorieri, e parimente a Pagatori di rendite aſſegnate ſopra l' Oſpital di Parigi, e renderanno conto di tutto, e quanto ai beni, e rendite delle Caſe ſituate nella Città di Parigi, e ſuoi contorni al Procurator Generale del Re, e quanto agli altri ai ſoſtituti del Procurator Generale del Re ſu i luoghi; permette ai ſopraddetti Lioncy, Remuzat, ed Agnet, in nome loro, e dei Sindici nominati dai debitori della Compagnia dei Geſuiti di fare ai ſequeſtri ordinati dal preſente Arreſto quelle oppoſizioni che crederanno per ſicurezza dei propri diritti.

E per

E per provvedere al pagamento dei ſtipendj dei nuovi Maeſtri ſtabiliti nei Collegi per l' avanti tenuti dalla Compagnia, come pure alla ſuſiſtenza dei ſe dicenti Geſuiti, autoriza gli Offiziali dei detti Baillagi, e Siniſcalcati, nella di cui giuriſdizione ſi trovano le Caſe, e ſtabilimenti della detta Compagnia, o i Collegj, come pure gli Offiziali municipali delle Città d'Arras, Betuna, S. Omer, Eſdin, Er, ed altre Città dell' Arteſia a provvedere ai pagamenti dei ſtipendj ſtabiliti per i nuovi Maeſtri colle deliberazioni, o concordati, la di cui eſecuzione proviſionale è ſtata ordinata cominciando dal primo Aprile corrente: e parimente ſtabilire ſopra ciò che converrà rimettere ai Superiori delle ſuddette Caſe per mantenimento dei Geſuiti: e ſaranno le Ordinazioni da eſſi fatte ſu tal propoſito, ſenza ritardo mandate al Procurator Generale del Re, acciò ne renda conto alla Corte, eſſendo tutte le Camere radunate, le quali ordinazioni ſiano nulladimeno eſeguite proviſionalmente non oſtante tutte l'oppoſizioni, o appellazioni di qualunque ſorte, e ſenza pregiudizio; per il qual effetto ſaranno li ſequeſtratori tenuti vuotare le loro mani, conforme alle dette ordinazioni: e ſarà il reſtante dei denari, ſe ve ne ſarà, rimeſſo a chi per giuſtizia ſarà commeſſo.

Ordina, che il Luogotenente Generale della Polizia in Parigi ſarà incaricato di vegliare, acciò niente ſia divertito, naſcoſto, o traſportato dalle Caſe, e ſtabilimenti della detta Compagnia, tanto a Parigi, che nei contorni, e d'avviſar la Corte ad effetto che dalla medeſima ſia provveduto ſecondo l'opportunità. Ingionge agli Offiziali della Polizia negli altri luoghi, di vegliare

pari-

parimente, e di dar avviso alle dette Curie, acciò sia provveduto senza indugio; autoriza per conseguenza i suddetti Offiziali della Polizia a trasferirsi per tutto, ove sarà bisogno per fare tutte le perquisizioni necessarie dei effetti divertiti, se alcuno ve ne sarà, e saranno obbligati tutti i depositarj attuali, se ve ne sono dei beni, ed effetti appartenenti per innanzi alle Case della Compagnia, o del loro valore, di dichiarare al Procurator Generale del Re, o ai suoi Sostituti ne' luoghi dentro lo spazio d' otto giorni per gli abitanti di Parigi, e d'un mese per quei di fuori, da contarsi dal giorno della pubblicazione del presente Arresto, sotto pena d' esser giudicati straordinariamente sopra le dette dichiazioni„ acciò sia dal Procurator Generale del Re richiesto, e dalla Corte con tutte le Camere radunate stabilito, ciò che sarà spediente.

Fa proibizioni a tutt' i debitori, Gastaldi, Offiziali, Pagadori, Tesorieri e parimente ai Pagadori delle rendite assegnate sopra l' Ospital di Parigi, ed altri di pagar in avvenire ai se dicenti Gesuiti Francesi, o stranieri, o a lor comodo, o per mezzani, e generalmente ad ogni altro fuorchè ai suddetti economi, e sequestratori sopra stabiliti le rendite, e denari appartenenti alle dette Case, e stabilimenti dei se dicenti Gesuiti sotto pena di nullità dei pagamenti, e saldi, e d'esser condannati a pagar una seconda volta.

Ordina che tutti quei, i quali potessero imprestare i loro nomi o direttamente, o indirettamente alla detta Compagnia, o a qualcuna delle di lei Case in qualunque luogo siano situate, anche fuori del Regno, per la proprietà, possesso, o usufrutto d'alcuni beni, o effetti generalmente

di

di qualunque ſorte mobili, o immobili, ſaranno obbligati di ciò notificare al Procurator Generale del Re, o ai di lui Soſtituti ne' luoghi dentro lo ſpazio d' otto giorni al più tardi da computarſi dalla pubblicazione del preſente Arreſto per i dimoranti in Parigi, e nello ſpazio d' un meſe per quelli di fuori, ſotto pena d' una emenda eguale al 3. del valore della coſa, la di cui metà applicabile a vantaggio del delatore, e l' altra all' Oſpital Generale di Parigi, o a quelli d' altre Città, e luoghi ove dimoreranno i detti impreſtanomi, e parimente ſe il caſo portaſſe ſotto pena d' eſſer giudicati ſtraordinariamente: in conſeguenza ordina che nel tempo dei Proceſſi verbali ſopra ordinati li detti Preti, Scolari, ed altri della Compagnia ſaranno obbligati dichiarare li nomi di quelli, che aveſſero beni, ed effetti appartenenti alla detta Compagnia, e di aſſicurare, ch'eſſi non conoſcono alcuno nè direttamente, nè indirettamente ſotto pena in caſo di falſità d' eſſer caſtigati ſtraordinariamente ſecondo l'eſigenza del caſo.

E ſaranno obbligati tutti i Ricevitori, Teſorieri, Caſſieri, Gaſtaldi, Affituali, Debitori, ed altri pagatori anche delle rendite aſſegnate ſopra l' Oſpital di Parigi di ſpedire dentro un meſe al Procurator Generale del Re uno Stato di tutto quello, ch' eſſi pagano ai Geſuiti Franceſi, o ſtranieri.

E ſaranno ſpedite Copie collazionate del preſente Arreſto a tutti i Baillagi, e Siniſcalcati di Giurisdizione, e al Tribunal di Parigi, come pure agli Offiziali municipali delle Città d' Arras, Eſdin, S. Omer, Betuna, Er, ed altre Città dell' Arteſia, ove ſono i beni e Caſe della detta Com-

Compagnia per eſſer lette, pubblicate, regiſtrate, ſtampate, affiſſe, e notificate agli Offiziali municipali delle Città, ove erano per l' innanzi Scole, o Collegj dei Geſuiti, e notificato a tutte le Caſe, e ſtabilimenti dei medeſimi. Ingionge ai Soſtituti del Procurator Generale del Re di darvi la mano, e di render avviſata la Corte dentro un meſe: ingionge agli Offiziali delle dette Curie, di vegliare ciaſcuno, ſecondo li tocca, alla piena ed intiera eſecuzione del preſente Arreſto, che ſarà impreſſo, pubblicato ed affiſſo nella Città di Parigi, e per tutto ove ſarà di biſogno. Fatto nel Parlamento, eſſendo radunate tutte le Camere, li 23. Aprile 1762. Collazionato. Regnault. Segnato, Dufranc.

A Parigi preſſo P. S. Simon Stampatore del Parlamento nella ſtrada dell' Arpa a l'Ercole, 1762.

99 953 963

Digitized by Google